Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — **Roma — Martedì, 20 luglio** — **Numero 180**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

Per gli effetti di cui all'articolo 22 del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, si fa noto agli abbonati ed agli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in volume che la Direzione della Casa penale (Tipografia delle Mantellate), in Roma, ha ora terminato la spedizione del *primo* volume della Raccolta del corrente anno 1915.

Gli eventuali reclami per il mancato ricevimento del volume medesimo dovranno farsi entro il termine di un mese dalla pubblicazione del presente avviso.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 968 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati dei Comuni, delle Provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte quinta), e la legge 20 dicembre 1914, n. 1382 portante modificazioni ed aggiunte al testo unico predetto;

Visto l'art. 14 della citata legge 20 dicembre 1914 che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare in testo unico le disposizioni della legge stessa con quelle del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 predetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta (testo unico) e 20 dicembre 1914, n. 1382, riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende speciali per l'impianto e per l'esercizio dei servizi municipalizzati, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno e dal ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

TESTO UNICO

delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali.

TITOLO I.

Costituzione della Cassa di previdenza e contributi

Art. 1.

(Art. 1, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 1, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

La Cassa di previdenza, istituita dal 1° gennaio 1904 con la legge 6 marzo 1904, n. 88, per le pensioni a favore dei segretari comunali ed altri impiegati nominati dal consiglio comunale ad uffici stabiliti per legge o per organico, ed estesa dal 1° gennaio 1908 con la legge 19 maggio 1907, n. 270, agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, provvede pure, dal 1° gennaio 1914, agli impiegati delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati agli effetti della legge 29 marzo 1903, n. 103, nominati dal consiglio comunale o dalle rispettive Commissioni amministratrici.

La Cassa di previdenza è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione spettano al direttore generale degli Istituti di previdenza. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e di altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, è considerata come Amministrazione dello Stato.

La presente legge non è applicabile agli insegnanti elementari, ai medici ed a quelle altre categorie di personale, per le quali provvedono leggi speciali.

Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.

Art. 2.

(Art. 2, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 2, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Spetta alla Commissione di vigilanza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati dei Comuni, delle Provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende speciali di cui al precedente articolo; rendiconto che, parificato dalla Corte dei conti, sarà presentato in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Art. 3.

(Art. 3, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 3, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli impiegati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali e istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè delle aziende speciali, che non hanno servizi anteriori al 1° gennaio rispettivamente degli anni 1904, 1908 e 1914, con uno stipendio annuo eguale o superiore a L. 300, anche se corrisposto da più Comuni e aziende speciali, o da più istituzioni pubbliche di beneficenza, salvo quanto è disposto negli articoli successivi 4, 5 e 7.

L'iscrizione è facoltativa per gli impiegati di cui al comma precedente, con servizi anteriori alle date anzidette, e per quelli i cui stipendi annuali, anche se corrisposti da più Comuni e aziende speciali o da più istituzioni pubbliche di beneficenza, non raggiungano la somma di L. 300. Questi ultimi però, iscrivendosi, debbono versare alla Cassa, oltre ai contributi personali, anche quelli propri dell'ente, che non si fosse volontariamente assunto tale onere.

Art. 4.

(Art. 4, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 4, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

L'iscrizione alla Cassa non è però obbligatoria per gli impiegati di nuova nomina dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, aventi regolamenti speciali per le pensioni in vigore al 1° gennaio rispettivamente degli anni 1904 e 1908, finchè tali regolamenti non siano abrogati e purchè detti impiegati s'iscrivano alle Casse speciali degli enti.

Gli impiegati stessi, anche se iscritti alle Casse speciali degli enti, possono sempre domandare l'iscrizione alla Cassa di previdenza, rimanendo, per l'avvenire e ai soli effetti della loro pensione, abrogati i regolamenti speciali.

Gli enti hanno facoltà d'iscrivere alla Cassa anche i propri impiegati di nomina anteriore all'abrogazione dei regolamenti speciali, rimanendo salva, a carico degli enti stessi, l'applicazione delle disposizioni o convenzioni più favorevoli agli impiegati.

Quando gli impiegati siano iscritti alla Cassa, gli enti sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 11, salva l'applicazione del successivo articolo 30.

Art. 5.

(Art. 5, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 5, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Le istituzioni pubbliche di beneficenza, le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente dispongono di una rendita netta inferiore alle lire cinquemila, non sono obbligate a corrispondere il contributo annuale di cui all'art. 12.

Gli impiegati di dette istituzioni, quando vogliono inscriversi alla Cassa, debbono corrispondere, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'istituzione pubblica di beneficenza.

Art. 6.

(Art. 6, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta).

Le istituzioni pubbliche di beneficenza contemplate dall'articolo precedente non possono assumere l'onere di alcun contributo, se

non sono autorizzate dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

Tale autorizzazione è pure necessaria nel caso in cui, ai termini dell'ultima parte del capoverso del precedente art. 3, la iscrizione alla Cassa è facoltativa, qualunque sia l'ammontare della rendita delle istituzioni predette.

Art. 7.

(Art. 7, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta)

Quando le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza si valgano di insegnanti elementari, medici, segretari ed impiegati comunali e di altre categorie di personale, per le quali provvedono leggi speciali in riguardo alla pensione, sono esonerate da ogni contributo.

I funzionari anzidetti possono iscriversi alla Cassa di previdenza nella loro qualità di impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza, corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'ente.

Art. 8.

(Art. 8, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 8, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

L'iscrizione a carico dell'ente o dell'impiegato è irrevocabile. Quando però l'istituzione pubblica di beneficenza perda il carattere di istituzione di beneficenza o l'azienda speciale cessi di esistere, gli impiegati hanno diritto al rimborso dei contributi personali coi relativi interessi composti al saggio d'interesse, che ha servito di base al calcolo dei coefficienti delle tabelle annesse alla presente legge.

Se poi la rendita netta di una istituzione pubblica di beneficenza divenga inferiore alle lire cinquemila, gli impiegati possono rimanere iscritti alla Cassa di previdenza mediante il pagamento dei contributi propri e di quelli dell'ente, oppure ottenere il rimborso dei contributi personali, con i relativi interessi calcolati come sopra, a meno che l'ente, con la prescritta autorizzazione, mantenga la iscrizione alla Cassa medesima.

Art. 9.

(Art. 9, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 9, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai contributi ordinari e straordinari degli impiegati;

b) dai contribuiti degli enti;

c) dalla ritenuta sulle pensioni;

d) dai depositi volontari;

e) dalla tassa di cui all'art. 2, n. 6, della legge sui segretari ed altri impiegati comunali, in data 7 maggio 1902, n. 144;

f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

g) dagli interessi accumulati sui proventi indicati alle lettere precedenti.

Art. 10.

(Art. 3, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Le attività della Cassa di previdenza sono ripartite:

1° nella riserva matematica, valutata ad ogni quinquennio in base al censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio od in pensione, e delle loro famiglie e, nell'intervallo di due censimenti, in base alle notizie sul movimento annuo degli iscritti;

2° nella riserva di garanzia, costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, dal limite minimo di un ventesimo fino al limite massimo di un decimo della riserva matematica;

3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli inscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

Art. 11.

(Art. 10, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 10, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382)

Il contributo annuale a carico degli impiegati iscritti alla Cassa è fissato nella misura del sei per cento sugli stipendi effettivi, e viene corrisposto mediante ritenuta all'atto del loro pagamento rateale.

Art. 12.

(Art. 11, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 11, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Il contributo annuale a carico degli enti è fissato nella misura dell'otto per cento sugli stipendi corrispondenti ai posti stabiliti per legge o per organico, ad eccezione, per gli enti con regolamenti speciali di pensione in vigore al 1° gennaio rispettivamente degli anni 1904 e 1908, e per le singole categorie di personale, dei posti i cui titolari hanno assicurato un trattamento di riposo in base ai regolamenti stessi.

È fatta pure eccezione per le aziende speciali di cui al precedente art. 1, limitatamente ai posti coperti da impiegati, a favore dei quali al 1° gennaio 1914 sia assicurato un trattamento di riposo in base a disposizioni regolamentari.

Quando i posti siano vacanti, gli enti sono tenuti a versare alla Cassa, oltre il contributo di cui sopra, anche quello dell'impiegato prescritto dall'articolo precedente.

Art. 13.

(Art. 12, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 12, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

In caso di servizio prestato da un impiegato simultaneamente presso più Comuni e aziende speciali, o più istituzioni pubbliche di beneficenza, i contributi, tanto per gli impiegati che per gli enti, sono ripartiti in ragione degli stipendi corrisposti all'impiegato medesimo.

Art. 14.

(Art. 13, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 13, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Gli impiegati o altri a loro favore possono fare depositi volontari, che non superino per ogni anno il quarto dello stipendio, e da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme ai rispettivi interessi annuali, valutati in base al 98 per cento del saggio medio d'investimento dei fondi della Cassa di previdenza, riservando il residuo due per cento del saggio medesimo per le relative spese d'amministrazione.

Il capitale formato coi depositi volontari dell'impiegato è liquidato al titolare, ovvero agli eredi legittimi o testamentari, all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi, il capitale stesso è devoluto al fondo degli utili della Cassa di previdenza.

I depositanti, ai quali venga conferita una pensione, possono chiedere che il capitale costituito coi depositi volontari personali sia trasformato in assegno vitalizio, esente dalla ritenuta di cui all'articolo 18, da aggiungersi alla pensione.

Il capitale formato coi depositi volontari fatti da altri è liquidato a favore dell'impiegato, o della sua vedova, o dei suoi orfani minorenni, all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. Quando la durata sia superiore a 25 anni, il capitale stesso viene trasformato in assegno vitalizio a favore dell'impiegato, pure esente dalla ritenuta di cui all'art. 18, a supplemento della pensione, sempre che non vi sia disposizione contraria da parte del depositante.

Art. 15.

(Art. 14, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 14, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Le prefetture devono compilare ogni anno, nel mese di febbraio,

gli elenchi dei contributi a carico degli enti e dei rispettivi impiegati.

Durante l'anno possono essere compilati elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi spettanti alla Cassa.

Un estratto dell'elenco è trasmesso ai singoli enti. I ruoli generali e quelli suppletivi sono rimessi alla sezione di Regia tesoreria provinciale per la riscossione.

I contributi, nella misura complessiva stabilita dalla presente legge, sono pagati direttamente dagli enti, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico degli impiegati iscritti alla Cassa.

Gli enti devono versare nella sezione di regia tesoreria l'importo dell'elenco principale una volta all'anno nel mese di agosto e quello degli elenchi suppletivi nei termini stabiliti dal regolamento.

Art. 16.

(Art. 11, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Quando nasca controversia in ordine alla iscrizione alla Cassa e al pagamento dei contributi, questa verrà risoluta nel modo seguente:

a) con decisione della Giunta provinciale amministrativa, quando la controversia sia fra Comuni o fra Aziende speciali della stessa Provincia o fra detti enti fra loro o con l'Amministrazione provinciale, oppure fra le singole amministrazioni ed i rispettivi impiegati;

b) con decisione della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, quando la controversia sia fra istituzioni di beneficenza della stessa Provincia, o fra le istituzioni stesse e i rispettivi impiegati.

Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno;

c) con decisione del Ministero anzidetto, sentiti la Direzione generale degli Istituti di previdenza e il Consiglio di Stato o il Consiglio superiore di beneficenza e assistenza pubblica, a seconda dei casi, quando la controversia sia fra enti di diverse Provincie, o fra Istituti di beneficenza e gli altri enti inscritti alla Cassa anche della stessa Provincia, e nei casi di ricorso tanto degli enti quanto degli impiegati contro i risultati degli elenchi dei contributi.

Il termine utile per la presentazione dei ricorsi è fissato in giorni trenta a datare, per gli enti, dal giorno in cui l'estratto dell'elenco è ad essi pervenuto, e per gli impiegati dal giorno della comunicazione ad essi fatta dall'Amministrazione da cui dipendono.

Contro le decisioni del Ministero dell'interno gli interessati e la Direzione generale degli Istituti di previdenza possono ricorrere alla IV sezione del Consiglio di Stato, o al Re in via straordinaria.

Le controversie relative sia all'istituzione dei posti di impiegato, deliberata d'ufficio dalle competenti autorità, che all'imposizione dei contributi, non ne sospendono il versamento, ma è però fatto salvo il ricupero o il rimborso dei contributi, che risultassero pagati in meno o in più, secondo la risoluzione della vertenza.

Art. 17.

(Art. 15, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 15, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Se l'amministrazione del Comune o della Provincia non abbia eseguito nei termini di cui al precedente art. 15 il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore predetti.

Analogamente se l'amministrazione dell'istituzione pubblica di beneficenza non abbia eseguito nei termini suindicati il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale od il tesoriere o cassiere speciale ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite della istituzione di beneficenza, la cui riscossione sia ad esso affidata.

Se l'amministrazione dell'azienda speciale non abbia eseguito nei termini prescritti il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il cassiere speciale deve effettuarne il versamento entro venti giorni dalla scadenza dei ruoli.

La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore comunale, il ricevitore provinciale ed il tesoriere o cassiere speciale dal predetto obbligo. In tale caso essi devono anticipare le somme necessarie e ne percepiscono, a carico dell'ente, l'interesse del 4 per cento dalla data dei pagamenti.

Se l'esattore, il ricevitore e il tesoriere o il cassiere speciale non eseguiscono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte diretto, e si può procedere contro di loro all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.

Le multe a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesorieri o cassieri speciali vanno a beneficio della Cassa.

Se l'esattoria comunale, la ricevitoria provinciale o la tesoreria speciale sono sprovviste di titolare, oppure se l'esattore, il ricevitore e il tesoriere o cassiere speciale, non abbiano in riscossione rendite o proventi dell'ente liberi da vincoli e in misura sufficiente, la delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dall'ente sia liquidato l'interesse di mora nella misura del 4 per cento dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

Le disposizioni di questo articolo e del precedente art. 15 sono applicabili anche ai tesorieri o cassieri speciali delle istituzioni pubbliche di beneficenza o delle aziende speciali, nominati anteriormente al 1° gennaio 1908 o al 1° gennaio 1914.

Quando sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti alla Cassa, il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza potrà dichiarare decadute le istituzioni pubbliche di beneficenza e le aziende speciali e i rispettivi impiegati dai benefici della Cassa di previdenza.

In tal caso gli impiegati avranno diritto al rimborso dei contributi personali coi relativi interessi, oppure di rimanere iscritti alla Cassa, pagando, oltre i propri, anche i contributi dell'ente.

Qualora l'impiegato si fosse precedentemente assunto l'onere dei contributi dell'ente, non potrà conseguire alcun rimborso, ma conserverà il diritto alla valutazione, agli effetti dell'art. 25, dei servizi per i quali furono versati i contributi.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza e le aziende speciali che hanno un tesoriere o cassiere speciale, alla scadenza degli attuali contratti, stabiliranno nei nuovi capitolati, da stipularsi coi tesorieri o cassieri, la clausola di decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi alla Cassa di previdenza.

Art. 18.

(Art. 16, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 16, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Sono esenti da ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani; quelle degli impiegati, se eccedono L. 300, vanno sottoposte alla ritenuta dell'uno per cento, e del due per cento quelle superiori a L. 1000.

In nessun caso però le pensioni al netto della ritenuta dell'uno per cento potranno essere inferiori a L. 300, e quelle al netto della ritenuta del due per cento potranno essere inferiori a L. 1000, depurate dalla ritenuta dell'uno per cento.

Art. 19.

(Art. 17, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta).

La Cassa depositi e prestiti, per conto della Direzione generale degli Istituti di previdenza, rappresentante della Cassa di previ-

denza, riscuote le entrate previste nell'art. 9 per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'Istituto.

I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa di previdenza, sono alienati e convertiti in denaro per essere collocati in impiego fruttifero, in conformità della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I fondi sono impiegati nel più breve tempo possibile e nel migliore interesse della Cassa di previdenza, conformemente a quanto si pratica per gli altri Istituti amministrati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

TITOLO II.
Pensioni e indennità

—

Art. 20.

(Art. 24, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 24, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione l'impiegato dopo 25 anni di regolare servizio prestato presso gli enti contemplati dalla presente legge.

Ha pure diritto alla pensione, qualunque sia il numero di anni di servizio, l'impiegato reso permanentemente inabile al servizio per ferite o altre lesioni traumatiche di natura meccanica, determinate da causa fisica, violenta, esterna, e riportate a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 21.

(Art. 25, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 25, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

La pensione normale, astrazione fatta dall'aumento per la conversione in assegno vitalizio dei depositi volontari, è liquidata in base agli stipendi goduti dall'impiegato, sui quali venne corrisposto il contributo, mediante l'applicazione dei coefficienti della tabella *A*, unita alla presente legge, e secondo le norme in essa indicate, per l'impiegato:

a) che abbia 40 anni di servizio, ovvero 65 anni di età con 25 di servizio;

b) che con 25 o più anni di servizio sia divenuto, per infermità, inabile a continuarlo od a riassumerlo, o sia dispensato dall'impiego per sopravvenuta inettitudine, o cessi dal servizio per soppressione di posto o sia passato alla dipendenza dello Stato non per effetto di disposizioni legislative.

Nei casi predetti la pensione non potrà essere inferiore alla metà della media del migliore quinquennio di stipendio; ma quando occorra la valutazione di servizi utili soltanto al raggiungimento dei 25 anni necessari per conseguire il diritto a pensione, l'assegno dovuto è quello teorico risultante dall'applicazione della tabella *A* in corrispondenza dei soli anni di regolare servizio, per i quali venne pagato il contributo.

La pensione normale o teorica viene ridotta ai sei decimi quando l'impiegato cessi con 25 o più anni di servizio per cause diverse da quelle previste alle precedenti lettere *a*) e *b*).

La pensione privilegiata, di cui al capoverso dell'art. 20, non deve mai essere inferiore ai due terzi dell'ultimo stipendio per l'impiegato avente 25 o più anni di servizio, nè alla metà dello stipendio stesso per l'impiegato con meno di 25 anni di servizio.

In nessun caso la pensione può eccedere i nove decimi della media del migliore quinquennio di stipendi goduti dall'impiegato, e se risulta inferiore a L. 180 viene elevata a tale somma.

Art. 22.

(Art. 27, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 27, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Ha diritto ad una indennità per una sola volta l'impiegato che, avendo servito più di 10 e meno di 25 anni, sia divenuto inabile a continuare il servizio per infermità, o sia dispensato dall'impiego per inettitudine sopravvenuta, o cessi dal servizio per soppressione di posto, o passi alla dipendenza dello Stato non per effetto di disposizioni legislative.

L'indennità dovuta è eguale ai due terzi del valore capitale della pensione teorica, da calcolarsi in base alla tabella *B*, annessa alla presente legge, e con le norme in essa indicate.

Art. 23.

(Art. 28, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta).

L'inabilità fisica dell'impiegato è accertata da visita medica collegiale o con le norme determinate nel regolamento.

La spesa della visita medica è a carico di chi la chiede.

Art. 24.

(Art. 29, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 29, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Quando contro la vedova di un impiegato non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione personale per sua colpa, spetta ad essa o, in sua mancanza, agli orfani minorenni una indennità od una pensione riversibile per intero sul gruppo degli orfani, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della cessazione dal servizio, ovvero sia nata prole, benchè postuma, di matrimonio più recente, come segue:

a) se l'impiegato è morto con meno di 25 e con più di 10 anni di servizio, una indennità nella misura della metà di quella che sarebbe spettata al titolare;

b) se l'impiegato è morto con 25 o più anni di servizio, una pensione pari alla metà di quella che sarebbe spettata o che fu conferita al titolare;

c) se l'impiegato è morto o fu pensionato per una delle cause di cui al capoverso dell'art. 20, qualunque sia la durata del servizio, una pensione pari a quella che sarebbe spettata o che fu conferita al titolare.

Le cause della morte o dell'inabilità di cui alla lettera *c*) debbono essere posteriori al matrimonio.

Gli orfani di impiegate, anche se abbiano il padre vivente, nonchè gli orfani di padre e di madre, ambedue inscritti alla Cassa di previdenza, godranno rispettivamente dell'assegno o dei due distinti assegni nella misura sopra indicata.

La vedova che passa a seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale è devoluta a beneficio degli orfani.

La pensione a favore degli orfani cessa col raggiungimento della età maggiore.

La pensione della vedova e degli orfani, che cessino di vivere o perdano il diritto alla pensione, spetta per intero agli altri aventi diritto.

L'indennità e la pensione sono assegnate per metà alla vedova e per l'altra metà, in parti uguali, agli orfani minorenni, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano:

1° quando vi sia prole minorenne di altro letto;

2° quando un'orfana minorenne abbia già contratto o contragga matrimonio;

3° quando per qualunque altra causa la vedova non abbia la rappresentanza legale di tutti i figli minorenni.

Se la pensione liquidata a favore della vedova o del gruppo degli orfani risulti inferiore a L. 120, viene elevata a tale somma.

Art. 25.

(Art. 30, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 30, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Il servizio utile per il conseguimento della pensione o della indennità, a partire dalla prima nomina regolare degli impiegati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali ed istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè delle aziende speciali di cui al

precedente articolo 1, assunti in servizio dal 1° gennaio rispettivamente degli anni 1904, 1908 e 1914, è quello al quale corrisponde il pagamento degli stipendi eseguito da qualsiasi ente.

Per gli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato presso gli enti in essa contemplati.

È pure calcolato utile il servizio militare che l'impiegato presti senza diritto a pensione dallo Stato posteriormente alle date anzidetto, purchè paghi il contributo proprio e quello dell'ente per il tempo della permanenza sotto le armi; in caso contrario, tale servizio sarà considerato utile solo agli effetti del raggiungimento del diritto a pensione.

Ogni campagna di guerra, riconosciuta per legge, è considerata come un anno di servizio ai soli effetti del raggiungimento del diritto a pensione.

Nessun conferimento di pensione o d'indennità potrà esser fatto se l'impiegato non abbia contribuito almeno per dieci anni alla Cassa di previdenza o per un decennio complessivo alla Cassa predetta, agli enti con regolamenti speciali per le pensioni ed allo Stato, eccezione fatta per i casi indicati nel capoverso dell'art. 20 e alla lettera c) dell'art. 21.

Per la determinazione delle singole quote di pensione o d'indennità secondo le norme contenute nelle tabelle annesse alla presente legge, quando nel numero di anni di servizio risulti una frazione di anno, se questa eccede sei mesi è calcolata per un anno intero, altrimenti si trascura.

La medesima norma sarà seguita nella determinazione dell'età degli impiegati.

Art. 26.

(Art. 12, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di salute ovvero in disponibilità è calcolato per intero agli effetti della pensione o della indennità.

Durante tale periodo di tempo i contributi degli enti e quelli personali sono liquidati sullo stipendio goduto dall'iscritto all'atto del collocamento in aspettativa o in disponibilità, ma l'ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto soltanto del contributo personale, in proporzione dello stipendio effettivamente corrisposto durante la interruzione di servizio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è calcolato.

Art. 27.

(Art. 31, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 31, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Il diritto a conseguire la pensione o l'indennità si perde dall'impiegato:

1° per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2° per condanna a qualunque pena per reati di peculato, corruzione o concussione.

Il diritto perduto viene reintegrato nei casi di riabilitazione, a cominciare dalla data del relativo decreto.

Art. 28.

(Art. 32, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 32, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

L'esercizio del diritto a conseguire la pensione o l'indennità rimane sospeso nel caso di condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia intieramente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la condanna non sia estinta.

Art. 29.

(Art. 33, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 33, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Nei casi di perdita o di sospensione del diritto a conseguire la pensione o la indennità, per effetto di condanna penale, al coniuge ed alla prole si liquida la pensione o l'indennità cui avrebbero avuto diritto, se l'impiegato fosse morto il giorno in cui la condanna divenne irrevocabile.

Qualora l'impiegato venga a riacquistare il diritto al conseguimento dell'indennità o della pensione, se al coniuge o alla prole erasi liquidata l'indennità, ne viene detratto l'ammontare da quella da pagarsi all'impiegato stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.

Art. 30.

(Art. 34, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 34, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Il periodo di anni di servizio necessari per il conseguimento della pensione o dell'indennità da conferirsi all'impiegato iscritto alla Cassa, e rispettivamente alla sua vedova o ai suoi orfani, si computa tenendo conto anche del servizio prestato presso gli enti provvisti di regolamenti speciali, al 1° gennaio 1904 per i Comuni e al 1° gennaio 1908 per le Amministrazioni provinciali e per le istituzioni pubbliche di beneficenza, quando non sia stato anteriormente liquidato alcun assegno per tale servizio.

La pensione o l'indennità è in tal caso liquidata ai termini della presente legge e ripartita a carico della Cassa di previdenza e degli enti predetti, in ragione della somma totale degli stipendi che gli enti iscritti e quelli non iscritti alla Cassa abbiano corrisposto all'impiegato.

Il pagamento dell'intera pensione o dell'indennità è sempre fatto direttamente dalla Cassa, la quale si rivale sugli enti della quota messa a loro carico, con la medesima procedura stabilita per l'esazione dei contributi.

Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni più favorevoli, fatte agli impiegati dagli enti provvisti di regolamenti speciali per le pensioni.

Art. 31.

(Art. 4, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Sono cumulabili agli effetti del conferimento della pensione o dell'indennità i servizi successivamente prestati con iscrizione ai vari Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale degli Istituti medesimi, quando non sia stato anteriormente liquidato alcun assegno di riposo per tali servizi, tenuto conto delle disposizioni del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte prima, art. 39 e parte terza, art. 29), rispettivamente per gli insegnanti elementari e per i sanitari, e del seguente art. 37.

La pensione o l'indennità complessiva è rappresentata dalla somma delle quote di pensione o di indennità teoriche liquidate per ciascuno degli Istituti di previdenza cui l'iscritto appartenne, in base alle leggi speciali degli Istituti stessi, colle norme da stabilirsi dal regolamento.

La pensione complessiva così liquidata non potrà mai essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo, stabiliti per l'Istituto presso il quale l'impiegato è iscritto alla data della cessazione dal servizio e che provvede al conferimento dell'assegno.

Gli altri Istituti di previdenza, cui l'iscritto appartenne, verseranno all'Istituto che conferisce l'assegno, con le norme da stabilirsi nel regolamento, le riserve matematiche complessive rispettivamente dovute.

Nessun conferimento di pensione o di indennità potrà esser fatto se l'iscritto non abbia contribuito almeno per dieci anni complessivamente agli Istituti predetti e agli enti con regolamenti speciali per le pensioni, eccezione fatta per i casi di assegni privilegiati previsti dalle rispettive leggi speciali.

Art. 32.

(Art. 6, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Nei casi previsti dagli articoli 48 e 49 del testo unico delle leggi

sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, e dagli articoli 334, 335 e 337 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, si cumulano i servizi di cui all'articolo 30, con quelli resi alla dipendenza dello Stato.

La pensione o l'indennità viene in tali casi liquidata dallo Stato con le norme del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed in base al servizio complessivo, e la quota da addebitarsi alla Cassa di previdenza è determinata ai sensi dell'art. 30 sopra citato, come se i servizi resi allo Stato fossero stati prestati presso enti provvisti di regolamenti speciali per le pensioni.

Il pagamento dell'intera pensione o della indennità sarà sempre fatto dallo Stato il quale si rivarrà, per la quota a carico della Cassa, con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 33.

(Art. 35, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 35, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Le istanze per l'ammissione degli impiegati al conseguimento della pensione o dell'indennità devono essere presentate al prefetto, il quale le trasmette all'amministrazione della Cassa di previdenza, regolarmente istruite.

Le pensioni e le indennità sono liquidate dall'Amministrazione predetta e deliberate dal Consiglio permanente di amministrazione.

Gli impiegati, le loro vedove e i loro orfani, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui potrebbe incominciare il godimento della pensione rispettiva, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non sono ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli. I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Nei casi previsti dal precedente art. 32 le istanze per il conseguimento della pensione o dell'indennità saranno presentate all'Amministrazione da cui l'impiegato dipende, se egli alla cessazione del servizio si trovava alla dipendenza dello Stato, o al prefetto, se si trovava alla dipendenza di un ente locale.

Tali istanze sono dall'ufficio che le riceve regolarmente istruite e quindi trasmesse alla Corte dei conti per la liquidazione della pensione o dell'indennità a termini del citato art. 32.

Art. 34.

(Art. 36, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 36, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Entro 90 giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza o della Corte dei conti, nei casi previsti dal precedente art. 32, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni riunite, la quale provvede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Lo stesso diritto di ricorrere compete alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 35.

(Art. 37, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta).

Finchè le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza non siano divenute definitive o per decorrenze di termini o per dichiarazione delle parti interessate o per decisione della Corte dei conti, la Cassa di previdenza pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per l'impiegato, al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e per la Cassa, alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitiva risultasse inferiore a quella liquidata precedentemente.

Le indennità non sono pagate che dopo divenute definitive le corrispondenti liquidazioni.

Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa lo stipendio.

Le pensioni, gli arretrati di esse e le indennità liquidate non possono essere cedute, pignorate o sequestrate, eccettuati i casi contemplati dalle leggi 7 luglio 1902, n. 276, 30 giugno 1908, n. 335, e 16 dicembre 1914, n. 1362.

Le pensioni sono pagate a mesi maturati, secondo le norme stabilite per i pensionati dello Stato.

Le rate di pensioni non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Art. 36.

(Art. 38, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quint

La Cassa di previdenza può corrispondere agli impiegati, alla vedova e agli orfani aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sull'assegno vitalizio definitivo che sarà loro dovuto.

L'acconto non può eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

Art. 37.

(Art. 5, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Quando l'impiegato, a favore del quale sia stata liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio presso uno degli enti contemplati dalla presente legge, avrà la facoltà di continuare a godere la pensione e conseguire l'indennità o la nuova pensione in ragione dell'ulteriore servizio prestato, ovvero di rinunciare al godimento della pensione già liquidata e rimborsare alla Cassa la somma pagata a titolo di indennità o pensione ed i relativi interessi composti, acquistando così il diritto a che l'indennità o la pensione gli siano calcolate in ragione dell'intero servizio prestato.

TITOLO III.

Disposizioni generali e transitorie

—

Art. 38.

(Art. 39, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 39, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Ogni quinquennio l'ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compila il bilancio tecnico, nel quale al termine di ciascun anno sono introdotte le variazioni corrispondenti al movimento statistico degli iscritti alla Cassa di previdenza e delle rispettive famiglie.

Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione delle pensioni, da sottoporsi all'approvazione del Parlamento.

Art. 39.

(Art. 40, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 40, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Una Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza, composta di due rappresentanti di ciascuna delle due Camere legislative e di due funzionari della Direzione generale degli Istituti medesimi, esamina i programmi dei bilanci tecnici, quelli delle sta-

tistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone al ministro del tesoro le opportune variazioni alle disposizioni della presente legge. Tali variazioni non possono mai diminuire le pensioni in corso di godimento.

Fanno parte della Commissione tecnica anche un funzionario di ciascuno dei Ministeri, dai quali dipendono le classi degli iscritti, e due degli iscritti medesimi, scelti con le norme determinate dal regolamento. Gli uni e gli altri intervengono e hanno voto deliberativo nelle adunanze della Commissione in cui si tratti dell'Istituto nell'interesse del quale furono nominati.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione tecnica altri che, per ragione di ufficio, specialmente si occupino di Istituti di previdenza, in numero non maggiore di quattro.

Art. 40.

(Art. 13, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

La Direzione generale degli Istituti di previdenza provvede, durante la carriera degli iscritti alla Cassa, all'accertamento dei servizi utili per la pensione.

Esercita inoltre, a mezzo di propri funzionari, un'assidua vigilanza presso gli uffici provinciali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore della Cassa, nonchè degli altri Istituti di previdenza, e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti agli Istituti medesimi.

Art. 41.

(Art. 41, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 41, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Il riconoscimento, agli effetti della pensione e della indennità, dei servizi anteriori al 1° gennaio rispettivamente del 1904 e del 1908, in precedenza concesso agli impiegati dei Comuni ed a quelli delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, è accordato per un periodo di servizio non superiore ai 15 anni, prestato anteriormente al 1° gennaio 1914, all'impiegato delle aziende speciali, per il quale l'iscrizione alla Cassa è facoltativa giusta il disposto del precedente art. 3, purchè esso versi un contributo straordinario del sei per cento dello stipendio goduto alla data dell'iscrizione, da pagarsi in tanti anni quanti sono quelli da riscattare, ovvero ratealmente in un decennio dalla data anzidetta.

Nel periodo di 15 anni di riscatto possono essere compresi i servizi resi presso gli altri enti iscritti alla Cassa, purchè anteriori al 1904 se prestati presso Comuni, o al 1908 se prestati presso Amministrazioni provinciali o istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il termine perentorio per chiedere tale riconoscimento scade un anno dopo la pubblicazione della legge 20 dicembre 1914, n. 1382.

Per l'impiegato di dette aziende che non si trovi in servizio alla data di pubblicazione della citata legge e per quello alla dipendenza di aziende presso le quali al 1° gennaio 1914 siano in vigore disposizioni regolamentari sul trattamento di riposo degli impiegati, che non abbia potuto esercitare la facoltà di cui sopra entro il termine stabilito, questo scade dopo un anno dalla data della sua assunzione in servizio presso enti sprovvisti di regolamenti speciali per le pensioni. Da questa data decorre il decennio per il pagamento del contributo relativo agli anni riscattabili.

Art. 42.

(Art. 7, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Quando l'impiegato abbia prestato servizio militare in epoche anteriori a quelle indicate nell'art. 25, ovvero sia passato dallo Stato agli enti iscritti alla Cassa di previdenza non per disposizioni legislative, potrà ottenere, agli effetti della pensione o dell'indennità, il riconoscimento dei predetti servizi resi allo Stato limitatamente a 15 anni, purchè versi per ogni anno di servizio un contributo straordinario del 14 per cento dello stipendio corrisposto dall'ente locale all'atto della iscrizione alla Cassa, insieme agli interessi composti ed alle quote mutue.

L'importo complessivo delle somme dovute potrà essere pagato anche ratealmente in un decennio dal giorno della domanda, coi relativi interessi.

Art. 43.

(Art. 8, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

L'iscritto alla Cassa di previdenza può chiedere il riconoscimento agli effetti della pensione o della indennità, dei servizi prestati in qualità di salariato presso enti iscritti alla Cassa medesima, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo precedente.

L'impiegato, che sia già stato iscritto come salariato alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, può prelevare da questa le somme accumulate nel proprio conto individuale, per far fronte al pagamento del premio di riscatto, con le modalità da stabilirsi nel regolamento.

Art. 44.

(Art. 9, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

È riconosciuto utile per la liquidazione della pensione o dell'indennità il servizio prestato anteriormente al 1° gennaio 1914 dagli impiegati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, per i quali l'iscrizione alla Cassa è facoltativa giusta il disposto dell'art. 3, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 42.

Uguale facoltà è concessa agli iscritti alla Cassa per il riconoscimento dei servizi anteriori alla data della loro iscrizione, semprechè i servizi da riscattare, insieme a quelli eventualmente già riscattati, non eccedano i quindici anni.

Il termine perentorio per chiedere detto riconoscimento scade un anno dopo la pubblicazione della legge 20 dicembre 1914, n. 1382, o dopo la riassunzione in servizio presso enti sprovvisti di regolamenti speciali per le pensioni, per quegli impiegati che, alla data della pubblicazione della citata legge, non si trovino in servizio o siano alla dipendenza di enti provvisti dei regolamenti predetti.

Agli impiegati che alla data della loro iscrizione abbiano oltrepassato i sessanta anni di età e i venticinque di servizio e si avvalgano della facoltà concessa col primo comma del presente articolo, potrà essere liquidata la pensione dopo un quinquennio di iscrizione alla Cassa.

In tale caso la pensione è quella teorica risultante dalla tabella *A*, unita alla presente legge, in base all'età dell'impiegato ed a venti anni di servizio, costituiti dal quindicennio riscattato e dal quinquennio posteriore alla data di iscrizione, purchè in quest'ultimo periodo di cinque anni sia stato completato il pagamento del premio di riscatto.

Art. 45.

(Art. 42, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 42, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

L'impiegato dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, iscritto alla Cassa con riscatto di servizi prestati anteriormente al 1904 o al 1908, continuerà a pagare il prestabilito premio di riscatto fino al compimento del periodo di tempo entro il quale si è obbligato a corrisponderlo.

Art. 46.

(Art. 44, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e n. 44, art. 1, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

I conferimenti e le liquidazioni delle pensioni e delle indennità incominciano col 1° gennaio 1914 per gl'impiegati comunali, col 1° gennaio 1918 per gli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza e col 1° gennaio 1924 per gli impiegati delle aziende speciali.

I servizi prestati dalle singole categorie di personale rispettivamente prima del 1904, del 1908 e del 1914, riconosciuti regolari dall'amministrazione della Cassa e per i quali siano stati versati i corrispondenti contributi di riscatto, sono tutti utili agli effetti della pensione o della indennità.

Per gli impiegati che abbiano riscattato un periodo di servizio sino al limite di 15 anni, prestato anteriormente al 1904 o al 1908 o al 1914, per renderlo utile alla liquidazione degli assegni di riposo, sarà tenuto conto anche del maggior numero di anni di servizio anteriori a quelli riscattati per calcolare il tempo necessario a conseguire il diritto a pensione.

Art. 47.

(Art. 10, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Nei casi di trattamento privilegiato previsti dagli articoli 27, lettera *a*), e 29, lettera *c*), del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta, e verificatisi nel decennio 1904-1913, purchè denunziati non oltre il 31 dicembre 1914, l'assegno relativo viene liquidato nella misura stabilita dalla presente legge.

Art. 48.

(Art. 45, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta e art. 5, R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62).

Gli iscritti alla Cassa di previdenza, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del 28 dicembre 1908, sono considerati morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni agli effetti della pensione privilegiata

Gli assegni conferiti in dipendenza del precedente comma saranno corrisposti a carico del bilancio del Ministero del tesoro (1).

Art. 49.

(Art. 14, legge 20 dicembre 1914, n. 1382).

Con decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sarà provveduto alla ricostituzione ed al funzionamento dell'ufficio della Cassa, in correlazione cogli altri uffici dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Le disposizioni della legge 20 dicembre 1914, n. 1382, hanno effetto dal 1° gennaio 1914.

Il Governo del Re provvederà alla compilazione e pubblicazione del regolamento.

---

(1) Il R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62, contenente provvedimenti per i Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, coll'art. 5 prescrive: « Sono richiamate in vigore le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del R. decreto 14 gennaio 1909, n. 117 »:

Art. 1.

Gli inscritti al Monte-pensioni degli insegnanti elementari, amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del 28 dicembre 1908, sono considerati morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni, agli effetti della pensione privilegiata.

Questa disposizione si applica pure agli insegnanti considerati nell'art. 32 del testo unico approvato con nostro R. decreto 2 luglio 1903, n. 430, modificato con la legge 5 luglio 1903, n. 374.

Art. 2.

La disposizione del primo comma del precedente articolo si applica anche alle varie categorie di personale inscritto a tutti gli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, e cioè alla Cassa pensioni dei medici condotti e degli altri sanitari, alla Cassa di previdenza per gli impiegati tecnici straordinari del catasto e dei servizi tecnici finanziari e alle Casse di previdenza per i segretari comunali e altri impiegati, per gli ufficiali giudiziari e per gli impiegati degli archivi notarili.

Art. 3.

La differenza tra gli assegni che saranno corrisposti in dipendenza del presente decreto e quelli che rispettivamente spetterebbero in base alle disposizioni legislative che reggono i singoli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, sarà corrisposta a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Re:

Il ministro dell'interno
SALANDRA.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Tabella **A**.

Pensioni da liquidare agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio, in base alla tavola di eliminazione complessiva degli impiegati dello Stato (1881-92) e dei pensionati (1885-94) ed al saggio d'interesse del 3,50 per cento.

Norme per l'applicazione della tabella **A**. — La pensione a favore dell'impiegato si ottiene:

1. Se lo stipendio, stabilito agli effetti della presente legge, è rimasto costante nell'intiera durata del servizio, moltiplicando lo stipendio stesso per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza all'età e agli anni di servizio alla data del collocamento a riposo.

2. Se invece l'impiegato ha conseguito durante il servizio aumenti o diminuzioni di stipendio, in primo luogo si determina, con la norma precedente, la quota di pensione dovuta allo stipendio iniziale, stabilito agli effetti suaccennati, come se esso fosse rimasto invariato durante l'intiero servizio, e poi si calcola, per ciascuno aumento o diminuzione di stipendio, la quota parte di pensione relativa, da determinarsi ugualmente con la norma precedente, in ragione però, oltre che dell'età, degli anni di servizio trascorsi dalla data in cui avvenne la variazione sino alla data del collocamento a riposo. La pensione effettiva è costituita dalla somma delle quote di pensione dovute allo stipendio iniziale ed ai successivi aumenti di stipendio, ridotta delle quote di pensione che si riferiscono alle eventuali diminuzioni di stipendio.

Tabella A-I.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio							
	18	19	20	21	22	23	24	25
1	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058	0.0059	0.0059	0.0060
2		0.0119	0.0119	0.0119	0.0120	0.0121	0.0122	0.0123
3			0.0181	0.0184	0.0185	0.0186	0.0188	0.0189
4				0.0254	0.0255	0.0256	0.0257	0.0259
5					0.0328	0.0330	0.0331	0.0333
6						0.0408	0.0410	0.0411
7							0.0493	0.0495
8								0.0583
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Tabella A-I.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Età alla data della cessazione dal servizio								Anni di servizio
26	27	28	29	30	31	32	33	
0.0060	0.0061	0.0061	0.0062	0.0062	0.0063	0.0064	0.0065	1
0.0124	0.0125	0.0126	0.0127	0.0128	0.0129	0.0131	0.0132	2
0.0191	0.0192	0.0194	0.0195	0.0197	0.0199	0.0201	0.0203	3
0.0261	0.0263	0.0265	0.0268	0.0270	0.0272	0.0275	0.0278	4
0.0336	0.0338	0.0341	0.0344	0.0346	0.0349	0.0353	0.0356	5
0.0414	0.0417	0.0420	0.0424	0.0427	0.0431	0.0434	0.0439	6
0.0498	0.0501	0.0504	0.0508	0.0512	0.0516	0.0521	0.0525	7
0.0587	0.0590	0.0593	0.0597	0.0602	0.0606	0.0611	0.0617	8
0.0681	0.0684	0.0688	0.0692	0.0696	0.0701	0.0707	0.0713	9
	0.0784	0.0788	0.0791	0.0796	0.0802	0.0808	0.0814	10
		0.0894	0.0897	0.0903	0.0908	0.0914	0.0921	11
			0.1010	0.1015	0.1020	0.1027	0.1034	12
				0.1135	0.1139	0.1146	0.1153	13
					0.1266	0.1272	0.1279	14
						0.1407	0.1413	15
							0.1556	16
								17
								18
								19
								20
								21
								22
								23
								24
								25

Tabella A-I.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio							
	34	35	36	37	38	39	40	41
1	0.0065	0.0066	0.0067	0.0068	0.0069	0.0070	0.0071	0.0072
2	0.0134	0.0135	0.0137	0.0139	0.0141	0.0143	0.0145	0.0147
3	0.0206	0.0208	0.0211	0.0213	0.0216	0.0219	0.0222	0.0225
4	0.0281	0.0284	0.0288	0.0291	0.0295	0.0299	0.0303	0.0308
5	0.0360	0.0364	0.0369	0.0373	0.0378	0.0383	0.0388	0.0394
6	0.0443	0.0448	0.0453	0.0459	0.0465	0.0471	0.0477	0.0484
7	0.0531	0.0536	0.0542	0.0549	0.0556	0.0563	0.0571	0.0579
8	0.0623	0.0629	0.0636	0.0643	0.0651	0.0660	0.0669	0.0679
9	0.0719	0.0726	0.0734	0.0743	0.0752	0.0761	0.0771	0.0783
10	0.0821	0.0829	0.0838	0.0847	0.0857	0.0868	0.0879	0.0892
11	0.0929	0.0937	0.0947	0.0957	0.0968	0.0980	0.0992	0.1006
12	0.1042	0.1052	0.1062	0.1072	0.1084	0.1097	0.1111	0.1127
13	0.1162	0.1172	0.1183	0.1194	0.1207	0.1221	0.1236	0.1253
14	0.1289	0.1299	0.1310	0.1323	0.1336	0.1351	0.1368	0.1386
15	0.1423	0.1433	0.1445	0.1458	0.1473	0.1489	0.1506	0.1525
16	0.1565	0.1576	0.1588	0.1601	0.1617	0.1633	0.1652	0.1673
17	0.1717	0.1727	0.1739	0.1752	0.1768	0.1786	0.1806	0.1828
18		0.1888	0.1899	0.1911	0.1929	0.1947	0.1968	0.1991
19			0.2069	0.2081	0.2098	0.2118	0.2139	0.2164
20				0.2262	0.2279	0.2298	0.2320	0.2346
21					0.2471	0.2489	0.2513	0.2538
22						0.2693	0.2717	0.2743
23							0.2934	0.2960
24								0.3190
25								

Tabella A-II.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Età alla data della cessazione dal servizio								Anni di servizio
42	43	44	45	46	47	48	49	
0.0073	0.0074	0.0075	0.0077	0.0078	0.0080	0.0081	0.0083	1
0.0149	0.0151	0.0154	0.0157	0.0160	0.0163	0.0167	0.0170	2
0.0229	0.0233	0.0237	0.0241	0.0246	0.0251	0.0256	0.0262	3
0.0313	0.0318	0.0323	0.0330	0.0336	0.0343	0.0350	0.0358	4
0.0400	0.0407	0.0414	0.0422	0.0431	0.0439	0.0449	0.0459	5
0.0492	0.0500	0.0509	0.0519	0.0530	0.0541	0.0552	0.0564	6
0.0588	0.0598	0.0609	0.0621	0.0633	0.0647	0.0661	0.0675	7
0.0689	0.0701	0.0713	0.0727	0.0742	0.0758	0.0774	0.0792	8
0.0795	0.0808	0.0823	0.0839	0.0856	0.0874	0.0893	0.0914	9
0.0906	0.0921	0.0937	0.0956	0.0975	0.0996	0.1018	0.1041	10
0.1022	0.1039	0.1058	0.1078	0.1100	0.1124	0.1148	0.1175	11
0.1144	0.1163	0.1183	0.1206	0.1231	0.1257	0.1285	0.1315	12
0.1272	0.1292	0.1315	0.1341	0.1368	0.1397	0.1429	0.1462	13
0.1406	0.1429	0.1454	0.1482	0.1512	0.1544	0.1579	0.1616	14
0.1547	0.1572	0.1599	0.1630	0.1663	0.1698	0.1736	0.1777	15
0.1696	0.1722	0.1752	0.1785	0.1821	0.1860	0.1901	0.1946	16
0.1853	0.1881	0.1913	0.1948	0.1987	0.2029	0.2074	0.2123	17
0.2018	0.2048	0.2082	0.2120	0.2162	0.2207	0.2256	0.2309	18
0.2192	0.2224	0.2260	0.2300	0.2345	0.2394	0.2447	0.2504	19
0.2375	0.2409	0.2448	0.2491	0.2538	0.2591	0.2647	0.2708	20
0.2569	0.2605	0.2645	0.2691	0.2742	0.2797	0.2857	0.2923	21
0.2774	0.2811	0.2854	0.2902	0.2956	0.3015	0.3079	0.3149	22
0.2992	0.3029	0.3074	0.3125	0.3182	0.3244	0.3312	0.3387	23
0.3223	0.3259	0.3307	0.3360	0.3420	0.3486	0.3558	0.3637	24
0.3468	0.3505	0.3555	0.3609	0.3672	0.3742	0.3818	0.3901	25

Tabella A-III.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio							
	50	51	52	53	54	55	56	57
1	0.0085	0.0087	0.0089	0.0091	0.0093	0.0096	0.0098	0.0101
2	0.0174	0.0178	0.0182	0.0186	0.0191	0.0197	0.0202	0.0208
3	0.0267	0.0274	0.0280	0.0287	0.0295	0.0303	0.0312	0.0321
4	0.0366	0.0374	0.0384	0.0393	0.0404	0.0415	0.0427	0.0440
5	0.0469	0.0480	0.0492	0.0505	0.0519	0.0534	0.0549	0.0566
6	0.0577	0.0591	0.0606	0.0622	0.0640	0.0658	0.0678	0.0699
7	0.0691	0.0708	0.0726	0.0746	0.0767	0.0789	0.0813	0.0838
8	0.0810	0.0830	0.0852	0.0875	0.0900	0.0927	0.0955	0.0986
9	0.0935	0.0959	0.0984	0.1011	0.1040	0.1071	0.1104	0.1140
10	0.1066	0.1093	0.1122	0.1153	0.1187	0.1223	0.1262	0.1303
11	0.1203	0.1234	0.1267	0.1303	0.1341	0.1382	0.1426	0.1474
12	0.1347	0.1382	0.1419	0.1459	0.1503	0.1549	0.1599	0.1653
13	0.1498	0.1536	0.1578	0.1623	0.1672	0.1725	0.1781	0.1841
14	0.1656	0.1698	0.1745	0.1795	0.1850	0.1908	0.1971	0.2039
15	0.1821	0.1868	0.1920	0.1976	0.2036	0.2101	0.2171	0.2246
16	0.1994	0.2046	0.2103	0.2164	0.2231	0.2303	0.2380	0.2463
17	0.2176	0.2232	0.2291	0.2362	0.2435	0.2514	0.2599	0.2690
18	0.2366	0.2428	0.2495	0.2569	0.2649	0.2735	0.2828	0.2928
19	0.2565	0.2632	0.2706	0.2786	0.2873	0.2967	0.3068	0.3178
20	0.2775	0.2847	0.2927	0.3014	0.3108	0.3210	0.3320	0.3440
21	0.2995	0.3072	0.3158	0.3252	0.3354	0.3465	0.3584	0.3714
22	0.3225	0.3309	0.3401	0.3502	0.3612	0.3731	0.3860	0.4001
23	0.3468	0.3557	0.3656	0.3764	0.3883	0.4011	0.4150	0.4301
24	0.3724	0.3819	0.3924	0.4040	0.4167	0.4304	0.4454	0.4617
25	0.3993	0.4094	0.4205	0.4329	0.4465	0.4612	0.4772	0.4947

Tabella A-III.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Età alla data della cessazione dal servizio								Anni di servizio
58	59	60	61	62	63	64	65	
0.0104	0.0108	0.0111	0.0115	0.0119	0.0124	0.0129	0.0134	1
0.0215	0.0221	0.0229	0.0238	0.0246	0.0256	0.0266	0.0277	2
0.0331	0.0342	0.0354	0.0367	0.0382	0.0397	0.0413	0.0431	3
0.0454	0.0470	0.0487	0.0505	0.0525	0.0547	0.0570	0.0594	4
0.0584	0.0604	0.0627	0.0651	0.0677	0.0706	0.0736	0.0769	5
0.0722	0.0747	0.0775	0.0805	0.0838	0.0875	0.0913	0.0955	6
0.0866	0.0897	0.0931	0.0968	0.1009	0.1053	0.1101	0.1153	7
0.1019	0.1055	0.1095	0.1140	0.1189	0.1242	0.1300	0.1362	8
0.1179	0.1222	0.1269	0.1321	0.1379	0.1442	0.1510	0.1583	9
0.1348	0.1397	0.1452	0.1513	0.1579	0.1652	0.1731	0.1817	10
0.1525	0.1582	0.1645	0.1714	0.1791	0.1875	0.1966	0.2065	11
0.1712	0.1776	0.1847	0.1926	0.2013	0.2109	0.2213	0.2326	12
0.1907	0.1980	0.2060	0.2149	0.2248	0.2356	0.2473	0.2601	13
0.2113	0.2194	0.2284	0.2384	0.2494	0.2616	0.2748	0.2892	14
0.2328	0.2418	0.2519	0.2630	0.2753	0.2889	0.3036	0.3198	15
0.2554	0.2654	0.2765	0.2889	0.3026	0.3176	0.3340	0.3520	16
0.2790	0.2901	0.3024	0.3160	0.3311	0.3478	0.3660	0.3859	17
0.3038	0.3160	0.3295	0.3445	0.3611	0.3795	0.3995	0.4215	18
0.3298	0.3431	0.3579	0.3744	0.3926	0.4127	0.4347	0.4589	19
0.3571	0.3715	0.3877	0.4057	0.4256	0.4476	0.4717	0.4982	20
0.3856	0.4013	0.4189	0.4385	0.4602	0.4842	0.5105	0.5394	21
0.4155	0.4325	0.4516	0.4728	0.4964	0.5225	0.5511	0.5827	22
0.4468	0.4652	0.4858	0.5088	0.5344	0.5627	0.5938	0.6280	23
0.4796	0.4994	0.5217	0.5465	0.5741	0.6048	0.6384	0.6756	24
0.5140	0.5353	0.5593	0.5860	0.6158	0.6489	0.6852	0.7254	25

Tabella A-IV.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio							
	66	67	68	69	70	71	72	73
1	0.0139	0.0145	0.0152	0.0159	0.0166	0.0174	0.0183	0.0193
2	0.0289	0.0302	0.0316	0.0331	0.0348	0.0366	0.0385	0.0405
3	0.0450	0.0471	0.0493	0.0518	0.0545	0.0574	0.0606	0.0640
4	0.0621	0.0651	0.0683	0.0719	0.0758	0.0801	0.0847	0.0896
5	0.0805	0.0844	0.0887	0.0936	0.0988	0.1046	0.1109	0.1176
6	0.1001	0.1050	0.1106	0.1167	0.1235	0.1310	0.1392	0.1481
7	0.1209	0.1270	0.1339	0.1415	0.1500	0.1594	0.1697	0.1810
8	0.1430	0.1504	0.1587	0.1680	0.1784	0.1898	0.2025	0.2165
9	0.1664	0.1753	0.1852	0.1963	0.2086	0.2224	0.2377	0.2547
10	0.1912	0.2016	0.2132	0.2263	0.2409	0.2572	0.2753	0.2955
11	0.2174	0.2295	0.2430	0.2582	0.2752	0.2943	0.3155	0.3393
12	0.2451	0.2590	0.2745	0.2920	0.3117	0.3337	0.3584	0.3860
13	0.2743	0.2901	0.3078	0.3278	0.3503	0.3756	0.4040	0.4358
14	0.3052	0.3230	0.3430	0.3656	0.3912	0.4200	0.4524	0.4888
15	0.3377	0.3577	0.3801	0.4056	0.4345	0.4670	0.5037	0.5451
16	0.3720	0.3943	0.4193	0.4478	0.4802	0.5167	0.5581	0.6047
17	0.4080	0.4328	0.4607	0.4924	0.5284	0.5692	0.6155	0.6678
18	0.4460	0.4733	0.5042	0.5393	0.5793	0.6246	0.6761	0.7346
19	0.4858	0.5160	0.5500	0.5888	0.6330	0.6831	0.7402	0.8051
20	0.5277	0.5608	0.5982	0.6409	0.6895	0.7448	0.8078	0.8796
21	0.5717	0.6079	0.6488	0.6956	0.7490	0.8097	0.8791	0.9581
22	0.6179	0.6574	0.7021	0.7532	0.8116	0.8781	0.9542	1.0409
23	0.6663	0.7093	0.7579	0.8136	0.8773	0.9500	1.0332	1.1282
24	0.7170	0.7637	0.8166	0.8771	0.9465	1.0256	1.1163	1.2200
25	0.7703	0.8208	0.8781	0.9438	1.0190	1.1050	1.2037	1.3166

Tabella A-IV.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Età alla data della cessazione dal servizio							Anni di servizio
74	75	76	77	78	79	80	
0.0203	0.0214	0.0226	0.0238	0.0252	0.0267	0.0283	1
0.0428	0.0453	0.0479	0.0509	0.0540	0.0574	0.0612	2
0.0677	0.0718	0.0762	0.0811	0.0865	0.0923	0.0989	3
0.0951	0.1011	0.1077	0.1150	0.1230	0.1319	0.1419	4
0.1252	0.1333	0.1424	0.1526	0.1637	0.1763	0.1906	5
0.1580	0.1687	0.1807	0.1941	0.2090	0.2259	0.2452	6
0.1936	0.2073	0.2226	0.2399	0.2591	0.2810	0.3063	7
0.2321	0.2492	0.2684	0.2900	0.3141	0.3419	0.3740	8
0.2737	0.2946	0.3181	0.3447	0.3745	0.4089	0.4489	9
0.3183	0.3435	0.3719	0.4041	0.4404	0.4824	0.5314	10
0.3661	0.3960	0.4298	0.4684	0.5120	0.5625	0.6217	11
0.4173	0.4523	0.4921	0.5377	0.5894	0.6496	0.7203	12
0.4720	0.5125	0.5589	0.6121	0.6729	0.7438	0.8275	13
0.5303	0.5769	0.6303	0.6919	0.7626	0.8453	0.9434	14
0.5923	0.6455	0.7066	0.7773	0.8587	0.9544	1.0683	15
0.6581	0.7185	0.7879	0.8685	0.9615	1.0714	1.2025	16
0.7279	0.7960	0.8745	0.9657	1.0714	1.1965	1.3464	17
0.8018	0.8781	0.9664	1.0392	1.1885	1.3302	1.5003	18
0.8799	0.9650	1.0638	1.1790	1.3131	1.4727	1.6643	19
0.9624	1.0570	1.1669	1.2955	1.4455	1.6243	1.8401	20
1.0495	1.1541	1.2758	1.4187	1.5857	1.7853	2.0266	21
1.1415	1.2566	1.3910	1.5490	1.7342	1.9559	2.2247	22
1.2384	1.3648	1.5126	1.6867	1.8911	2.1365	2.4346	23
1.3405	1.4789	1.6409	1.8320	2.0569	2.3275	2.6568	24
1.4480	1.5991	1.7762	1.9854	2.2320	2.5292	2.8917	25

Tabella A-V.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio							
	50	51	52	53	54	55	56	57
26	0.4270	0.4383	0.4502	0.4633	0.4778	0.4935	0.5107	0.5294
27	0.4575	0.4688	0.4814	0.4953	0.5107	0.5274	0.5457	0.5657
28	0.4890	0.5010	0.5143	0.5291	0.5453	0.5631	0.5826	0.6039
29	0.5223	0.5349	0.5490	0.5646	0.5818	0.6007	0.6213	0.6440
30	0.5575	0.5707	0.5855	0.6020	0.6203	0.6402	0.6621	0.6861
31	0.5919	0.6086	0.6241	0.6415	0.6608	0.6819	0.7051	0.7305
32	0.6345	0.6487	0.6649	0.6832	0.7035	0.7258	0.7503	0.7772
33	0.6767	0.6913	0.7079	0.7273	0.7487	0.7722	0.7980	0.8265
34		0.7367	0.7537	0.7739	0.7964	0.8211	0.8483	0.8784
35			0.8026	0.8234	0.8464	0.8728	0.9015	0.9331
36				0.8762	0.9000	0.9273	0.9576	0.9909
37					0.9572	0.9854	1.0172	1.0520
38						1.0473	1.0803	1.1164
39							1.1476	1.1850
40								1.2582

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio							Anni di servizio
	43	44	45	46	47	48	49	
26	0.3766	0.3817	0.3872	0.3938	0.4011	0.4091	0.4179	26
27		0.4096	0.4152	0.4219	0.4295	0.4380	0.4173	27
28			0.4450	0.4518	0.4593	0.4685	0.4782	28
29				0.4837	0.4918	0.5006	0.5110	29
30					0.5260	0.5349	0.5459	30
31						0.5714	0.5828	31
32							0.6220	32

Tabella A-V.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Età alla data della cessazione dal servizio								Anni di servizio
58	59	60	61	62	63	64	65	
0.5500	0.5729	0.5987	0.6274	0.6595	0.6951	0.7342	0.7776	26
0.5878	0.6124	0.6390	0.6708	0.7052	0.7435	0.7856	0.8322	27
0.6275	0.6537	0.6832	0.7163	0.7531	0.7942	0.8394	0.8895	28
0.6691	0.6971	0.7236	0.7639	0.8034	0.8473	0.8958	0.9495	29
0.7128	0.7426	0.7762	0.8139	0.8560	0.9030	0.9548	1.0121	30
0.7558	0.7905	0.8262	0.8663	0.9112	0.9613	1.0167	1.0783	31
0.8072	0.8403	0.8787	0.9214	0.9691	1.0226	1.0816	1.1473	32
0.8582	0.8937	0.9339	0.9792	1.0300	1.0868	1.1497	1.2197	33
0.9119	0.9494	0.9920	1.0400	1.0939	1.1542	1.2211	1.2956	34
0.9685	1.0082	1.0532	1.1040	1.1610	1.2250	1.2960	1.3752	35
1.0282	1.0701	1.1176	1.1713	1.2317	1.2995	1.3748	1.4588	36
1.0912	1.1354	1.1856	1.2423	1.3062	1.3779	1.4576	1.5466	37
1.1578	1.2044	1.2573	1.3172	1.3846	1.4604	1.5447	1.6390	38
1.2283	1.2772	1.3329	1.3962	1.4674	1.5474	1.6365	1.7361	39
1.3037	1.3541	1.4129	1.4795	1.5546	1.6301	1.7332	1.8385	40
1.3836	1.4360	1.4971	1.5675	1.6467	1.7358	1.8351	1.9463	41
	1.5233	1.5871	1.6607	1.7440	1.8379	1.9426	2.0600	42
		1.6829	1.7597	1.8478	1.9157	2.0561	2.1799	43
			1.8653	1.9573	2.0597	2.1760	2.3065	44
				2.0730	2.1810	2.3032	2.4402	45
					2.3103	2.4381	2.5823	46
						2.5818	2.7327	47
							2.8930	48
								49
								50

Tabella A-VI.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio							
	66	67	68	69	70	71	72	73
26	0.8260	0.8806	0.9126	1.0137	1.0951	1.1883	1.2954	1.4182
27	0.8814	0.9433	1.0102	1.0869	1.1750	1.2759	1.3918	1.5248
28	0.9455	1.0090	1.0810	1.1638	1.2588	1.3676	1.4929	1.6368
29	1.0098	1.0778	1.1552	1.2443	1.3466	1.4638	1.5990	1.7543
30	1.0769	1.1499	1.2330	1.3286	1.4336	1.5647	1.7102	1.8776
31	1.1473	1.2255	1.3145	1.4170	1.5349	1.6704	1.8268	2.0069
32	1.2211	1.3046	1.3998	1.5095	1.6359	1.7812	1.9490	2.1424
33	1.2984	1.3875	1.4893	1.6065	1.7417	1.8972	2.0770	2.2844
34	1.3794	1.4745	1.5829	1.7081	1.8525	2.0188	2.2111	2.4332
35	1.4644	1.5655	1.6811	1.8146	1.9687	2.1461	2.3515	2.5890
36	1.5535	1.6611	1.7841	1.9262	2.0903	2.2790	2.4988	2.7523
37	1.6471	1.7613	1.8920	2.0431	2.2178	2.4194	2.6530	2.9234
38	1.7454	1.8666	2.0053	2.1658	2.3515	2.5659	2.8146	3.1026
39	1.8188	1.9771	2.1242	2.2945	2.4917	2.7195	2.9839	3.2904
40	1.9576	2.0933	2.2491	2.4296	2.6387	2.8805	3.1614	3.4872
41	2.0721	2.2157	2.3804	2.5715	2.7931	3.0495	3.3476	3.6935
42	2.1929	2.3415	2.5186	2.7208	2.9553	3.2269	3.5429	3.9090
43	2.3202	2.4802	2.6642	2.8778	3.1250	3.4133	3.7480	4.1369
44	2.4544	2.6231	2.8176	3.0432	3.3053	3.6093	3.9634	4.3752
45	2.5961	2.7743	2.9793	3.2175	3.4914	3.8155	4.1899	4.6255
46	2.7458	2.9336	3.1498	3.4013	3.6936	4.0327	4.4282	4.8888
47	2.9040	3.1020	3.3298	3.5950	3.9035	4.2616	4.6793	5.1653
48	3.0724	3.2809	3.5201	3.7996	4.1250	4.5029	4.9438	5.4576
49	3.2519	3.4703	3.7214	4.0158	4.3587	4.7573	5.2226	5.7650
50		3.6721	3.9353	4.2456	4.6058	5.0259	5.5167	6.0891

Tabella A-VI.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Età alla data della cessazione dal servizio							Anni di servizio
74	75	76	77	78	79	80	
1.5610	1.7255	1.9186	2.1470	2.4163	2.7422	3.1399	26
1.6798	1.8586	2.0686	2.3174	2.6115	2.9670	3.4019	27
1.8047	1.9984	2.2264	2.4966	2.8167	3.2040	3.6785	28
1.9357	2.1453	2.3922	2.6852	3.0327	3.4536	3.9700	29
2.0732	2.2996	2.5663	2.8834	3.2598	3.7163	4.2771	30
2.2175	2.4614	2.7492	3.0916	3.4986	3.9926	4.6003	31
2.3687	2.6312	2.9412	3.3102	3.7494	4.2832	4.9403	32
2.5274	2.8092	3.1425	3.5397	4.0127	4.5882	5.2977	33
2.6935	2.9959	3.3535	3.7804	4.2891	4.9086	5.6730	34
2.8676	3.1914	3.5749	4.0326	4.5790	5.2449	6.0672	35
3.0500	3.3963	3.8067	4.2972	4.8829	5.5976	6.4809	36
3.2410	3.6110	4.0497	4.5744	5.2016	5.9674	6.9148	37
3.4413	3.8358	4.3042	4.8648	5.5355	6.3351	7.3697	38
3.6510	4.0715	4.5708	5.1691	5.8853	6.7613	7.8467	39
3.8708	4.3183	4.8502	5.4878	6.2518	7.1860	8.3464	40
4.1011	4.5770	5.1429	5.8218	6.6357	7.6328	8.8700	41
4.3425	4.8480	5.4496	6.1717	7.0381	8.0990	9.4186	42
4.5957	5.1322	5.7710	6.5383	7.4596	8.5894	9.9932	43
4.8613	5.4301	6.1079	6.9225	7.9012	9.1072	10.5954	44
5.1402	5.7423	6.4612	7.3252	8.3639	9.6394	11.2263	45
5.4332	6.0710	6.8320	7.7475	8.8491	10.2025	11.8873	46
5.7412	6.4158	7.2211	8.1907	9.3578	10.7927	12.5799	47
6.0654	6.7784	7.6300	8.6559	9.8917	11.4117	13.3061	48
6.4068	7.1599	8.0598	9.1446	10.4520	12.0611	14.0675	49
6.7666	7.5617	8.5122	9.6585	11.0408	12.7429	14.8065	50

Tabella A-VII.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio													Anni di servizio
	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
51	4.1633	4.4887	4.8679	5.3098	5.8272	6.4309	7.1458	7.9851	8.9887	10.1993	11.6598	13.4591	15.7053	51
52		4.7479	5.1457	5.6095	6.1553	6.7917	7.5458	8.4315	9.4907	10.7689	12.3112	14.2122	16.5865	52
53			5.4419	5.9287	6.5031	7.1730	7.9680	8.9022	10.0200	11.3690	12.9973	15.0047	17.5130	53
54				6.2689	6.8721	7.5776	8.4143	9.3991	10.5782	12.0017	13.7202	15.8394	18.4880	54
55					7.2654	8.0064	8.8848	9.9243	11.1674	12.6689	14.4824	16.7190	19.5149	55
56						8.4635	9.3891	10.4792	11.7901	13.3732	15.2861	17.6462	20.5969	56
57							9.9212	10.9614	12.4484	14.1177	16.1345	18.6241	21.7377	57
58								11.6992	13.1486	14.9050	17.0312	19.6563	22.9406	58
59									13.8949	15.7421	17.9813	20.7472	24.2105	59
60										16.6343	18.9897	21.9071	25.5527	60
61											20.0645	23.1342	26.9683	61
62												24.4421	28.4773	62
63													30.0857	63

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno: SALANDRA — *Il ministro del tesoro*: CARCANO.

Tabella B.

Valore capitale corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali iscritti alla Cassa, in base alla tabella *A*.

(Eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari dello Stato 1885-1894).

Saggio d'interesse del 3,50 %.

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria
≦ 20	17.85						
21	17.72	36	15.27	51	11.84	66	7.43
22	1 .59	37	15.07	52	11.57	67	7.14
23	17.46	38	14.88	53	11.30	68	6.85
24	17.32	39	14.68	54	11.02	69	6.56
25	17.17	40	14.48	55	10.74	70	6.28
26	17.02	41	14.27	56	10.45	71	6.00
27	16.87	42	14.05	57	10.16	72	5.73
28	16.71	43	13.83	58	9.86	73	5.46
29	16.54	44	13.59	59	9.57	74	5.20
30	16.38	45	13.35	60	9.26	75	4.95
31	16.20	46	13.11	61	8.96	76	4.70
32	16.02	47	12.86	62	8.65	77	4.47
33	15.84	48	12.61	63	8.35	78	4.24
34	15.65	49	12.35	64	8.01	79	4.02
35	15.46	50	12.10	65	7.73	≧ 80	3.82

Norme per l'applicazione della tabella B. — Il valore capitale della pensione teorica si ottiene moltiplicando la pensione (calcolata secondo le norme contenute nella precedente tabella *A*, e che spetterebbe alla data della cessazione dal servizio o della morte prima del 25° anno di servizio) per il coefficiente della presente tabella, in corrispondenza all'età dell'impiegato alla data del collocamento a riposo o della morte.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno: SALANDRA — *Il ministro del tesoro:* CARCANO.

Il numero 1091 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 330, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915 concernente i cumuli di stipendi, pensioni, assegni ed indennità per gli impiegati dello Stato, gli insegnanti elementari ed i pensionati sotto le armi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità per servizio speciale stabilita dal n. 11 della legge 6 luglio 1908, n. 362, spetta, in misura eguale a quella stabilita per gli ufficiali del corpo sanitario, e sempre che non percepiscano razioni foraggio:

a) in tempo di pace, agli ufficiali di cavalleria, di artiglieria o del genio richiamati dalla posizione ausiliaria per prestare servizi propri dell'arma rispettiva o pei quali si richiedano le cognizioni speciali tecniche delle armi a cavallo;

b) in caso di mobilitazione dell'esercito, agli ufficiali in congedo di qualunque categoria, appartenenti alle armi di cavalleria, d'artiglieria o del genio, chiamati per prestare gli stessi servizi di cui alla lettera precedente.

Art. 2.

Agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali richiamati dal congedo spetta l'indennità speciale stabilita per l'arma medesima, soltanto quando essi prestino servizi d'istituto.

Quando sieno richiamati per servizi pei quali si richiedono le cognizioni speciali tecniche delle armi a cavallo, è loro dovuta l'indennità speciale di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

L'indennità di carica spetta agli ufficiali richiamati dal congedo:

a) nella misura stabilita dalla tabella I annessa al R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, quando hanno diritto agli assegni di guerra e ricoprono cariche previsto nella formazione di guerra o nelle lettere *a*) ad *h*) della tabella IV annessa al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito o nel § 63 del relativo regolamento;

b) nella misura stabilita dalla detta tabella IV, quando non hanno diritto agli assegni di guerra e ricoprono cariche previste nelle lettere *a*) ad *h*) della tabella stessa o nel § 63 del su citato regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1077

Decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, è approvato il regolamento della scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla R. Università di Padova.

N. 1086

Regio Decreto 13 maggio 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio:

1° il Monte frumentario di Vallerano (Roma), è trasformato in Cassa di prestanze agrarie;

2° questa è concentrata alla locale Congregazione di carità;

3° è approvato lo statuto organico del governo della nuova Cassa.

N. 1087

Decreto Luogotenenziale 8 luglio 1915, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, viene riconosciuto come ente morale l'Istituto autonomo per le case popolari « Luigi Luzzatti », in Treviso, e ne è approvato lo statuto.

N. 1088

Decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile « Ada », in Cura Carpignano (Pavia), è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1089

Decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto col

ministro delle finanze, vengono approvate alcune modificazioni al regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune di Abano, approvato con R. decreto 14 luglio 1912, n. 858.

N. 1092

Decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, col quale, sulla **proposta** del ministro delle poste e dei telegrafi, è **accordata** l'esenzione dalle tasse postali al carteggio **dell'Associazione** nazionale della Croce Azzurra.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza dell'8 luglio 1915, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Comacchio (Ferrara).

ALTEZZA!

Mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto col quale si provvede alla nomina del Commissario straordinario per la disciolta Amministrazione comunale di Comacchio.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti il R. decreto 11 settembre 1913 col quale fu sciolto il Consiglio comunale di Comacchio, in provincia di Ferrara, e il R. decreto 4 dicembre 1913 con cui vennero prorogati di tre mesi i poteri del Regio commissario;

Ritenuto che, essendo riusciti deserti i comizi elettorali indetti il 12 luglio 1914, non potè essere ricostituita la normale rappresentanza comunale:

Che nelle speciali contingenze attuali, non potendosi rinnovare i comizi, sono insufficienti per le straordinarie occorrenze dell'Amministrazione i poteri del Commissario prefettizio, che, dopo la scadenza di quelli del Regio commissario, ha fino ad ora retto la provvisoria Amministrazione del Comune;

Visto l'art. 2 del Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. cav. uff. Achille Sinigaglia è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria del comune di Comacchio fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 10 giugno 1915, sul decreto che rimuove dalla carica il sindaco di Pieve di Teco (Porto Maurizio).*

ALTEZZA!

Il sindaco di Pieve di Teco, sig. Giovanni Siccardi, in un pubblico comizio che ebbe luogo, per sua iniziativa, la sera del 16 maggio scorso in quel Comune, con discorsi violenti contro la guerra eccitò pubblicamente i soldati a ribellarsi alla superiore autorità militare. Messosi, poi, a capo di un corteo, percorse le vie del paese, si abbandonò a grida inconsulte, biasimando anche l'attuale indirizzo del Governo.

In seguito a questi deplorevoli fatti, il prefetto di Porto Maurizio lo sospese a tempo indeterminato dalle sue funzioni.

Non potendosi, però, mantenere nell'alta carica una persona, che dimentica dei doveri inerenti al suo ufficio ed alla sua qualità di ufficiale del Governo, ha pubblicamente vilipese le istituzioni, provocando gravi perturbamenti nell'ordine pubblico, si rende necessario rimuovere dalla carica il detto sindaco ed estendere a tre anni, limite massimo stabilito dalla legge, la durata della sua ineleggibilità alla carica stessa, giusta anche il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 4 giugno corrente anno.

Mi onoro, pertanto, sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale lo schema del relativo decreto.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che per gravi motivi di ordine pubblico il signor Siccardi Giovanni non può essere mantenuto nella carica di sindaco del comune di Pieve di Teco, in provincia di Porto Maurizio, essendosi mostrato inconciliabile coll'esercizio delle funzioni di ufficiale del Governo, il contegno da lui tenuto in occasione di un comizio e di un corteo, nei quali, egli, con discorsi violenti, eccitò pubblicamente la popolazione ed i militari presenti a ribellarsi all'autorità ed alle istituzioni;

Vista la legge comunale e provinciale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il suddetto sig. Siccardi Giovanni è rimosso dalla carica di sindaco di Pieve di Teco, alla quale non potrà essere rieletto per il periodo di anni tre.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50	650468	350 —	Deblasiis *Elvira* di Giuseppe, minorenne, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Vigliano (Potenza)	Deblasiis *Maria-Ida-Elvira* di Giuseppe, ecc., come contro
3.50	263914	21 —	Bertarelli Felice, *Amalia Carlo*., *Alessandro*, Giovanni Battista e Giuditta fu Angelo, minori, sotto la patria potestà della madre Sironi Rosalinda, vedova Bertarelli Angelo, domiciliati a Milano	Bertarelli Felice, *Arcisa-Amalia*, *Luigi-Carlo*, *Alessandrina*, Giovanni Battista e Giuditta fu Angelo, ecc. come contro
3.50	703869	52 50	Garofalo Maria-*Luisa*-Girolama fu Raffaele, moglie di Parlagreco Salvatore, domiciliata in Siracusa	Garofalo Maria-*Lucia*-Girolama fu Raffaele, ecc., come contro
3.50	302077	35 —	Leone Giuseppe di Luigi, domiciliato in Napoli	Leone Giuseppe di Luigi, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliato in Napoli
3.50	281733	1624 —	Ghiacci Virginia ed Emanuella, la prima nubile, l'altra maritata in Donati, Giuseppe fu Prospero, *Mazza* Vincenzo, Capitano Italo ed Isabella, nubile, fu Lorenzo, domiciliati in Reggio Emilia, quali eredi indivisi di Francesco Ghiacci	Ghiacci Virginia ed Emanuella, la prima nubile, l'altra moglie di Donati Giuseppe fu Prospero, *sorelle fu Ignazio*, *Mazzi* Vincenzo, ecc., come contro
3.50	406617	210 —	Campodonico Elena e *Maria* di *Marcello*, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Rapallo (Genova)	Campodonico Elena e *Marcella-Maria* di *Francesco-Marcello*, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, il 26 giugno 1915

Il direttore generale
GARBAZZI.

(E. n. 52).

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

Il signor Giulio Coen fu Giuseppe ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 162 ordinale, n. 25 di protocollo e n. 6843 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Venezia in data 16 gennaio 1915, in seguito alla presentazione di una obbligazione al portatore 5 0[0 pel capitale di L. 500, con decorrenza dal 1° gennaio 1915.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà pagato al signor Coen Giulio fu Giuseppe, oppure congiuntamente ai signori Augusto Levi fu Sabbato e Girolamo Vivante fu Cesare per conto della Ditta P. P. Alberto Treves e C. il capitale nominale di detta obbligazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 luglio 1915

Il direttore generale
GARBAZZI.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di martedì 10 agosto 1915, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha la sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 58ª estrazione a sorte, delle obbligazioni emesse dalla cessata Società delle ferrovie di Novara, del capitale nominale di L. 320 ciascuna al 5 0[0, assunte in servizio dallo Stato in forza dell'art. 12 della convenzione 20 giugno 1868, approvata colla legge 31 agosto stesso anno, n. 4587.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 730 sulle 2300 attualmente vigenti, agli effetti della detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate, rimborsabili al 1° ottobre prossimo.

Roma, 19 luglio 1915.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo di divisione
ENRICI.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di giovedì 12 agosto 1915, alle ore 9 1[2 in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 48ª estrazione a sorte delle obbligazioni della già Società « Vittorio Emanuele », concessionaria della ferrovia Calabro-Sicula, di L. 500 ciascuna di capitale nominale al 3 0[0, il cui servizio venne assunto dallo Stato per effetto dell'art. 7 della convenzione 20 giugno 1868 approvata colla legge 31 agosto stesso anno, n. 4587.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 3859 sulle 387470 attualmente vigenti agli effetti della detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi al 1° ottobre p. v.

Roma, 19 luglio 1915.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo di divisione
ENRICI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 20 luglio 1915, in L. 110,60.

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nei decreti Ministeriali del 1° settembre 1914 e 15 aprile 1915, accertata il giorno 19 luglio 1915 da valere per il giorno 20 luglio 1915:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	110.27	110.65
Londra	29 20	29.30
Berlino	—	—
Vienna	—	—
Svizzera	114 28	114.76
New York	6.12	6.16
Buenos Ayres	2.48	2 51
Cambio dell'oro	110 36	110.84

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio del giorno 20 luglio 1915:

Franchi	110.46
Lire sterline	29.25
Marchi	—
Corone	—
Franchi svizzeri	114.52
Dollari	6.14
Pesos carta	2.49 1/2
Lire oro	110.60

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. scuola normale superiore universitaria di Pisa

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto un concorso nella R. scuola normale superiore universitaria di Pisa a

N. 8 posti per alunni della prima categoria nella classe di lettere e filosofia;

N. 8 posti per alunni della prima categoria nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Ai primi 2 dei vincitori del concorso nella classe di lettere e filosofia ed ai primi 2 dei vincitori nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, sarà accordato o un posto gratuito nel convitto annesso alla scuola o un posto di alunno aggregato con sussidio mensile di L. 75 per un tempo non superiore ai mesi 8 quando di questi posti ve ne restino disponibili dopo fatta l'assegnazione dei posti agli attuali alunni della scuola secondo le disposizioni dell'art. 13 del regolamento.

Però, se fra questi primi 4 vincitori del concorso vi saranno donne, ad esse prima che agli uomini saranno assegnati i posti col sussidio di L. 75 al mese quando ve ne siano e fino a concorrenza del numero disponibile di tali posti, nell'ordine che esse avranno nella classificazione finale che risulterà facendo pei detti primi 4 vincitori del concorso una sola graduatoria delle due classi. Le donne che, sebbene comprese in questa graduatoria non potessero avere di tali posti, avranno soltanto posti di alunne aggregate senza sussidio, ed allora i posti gratuiti nel convitto che rimarranno disponibili saranno conferiti ad altri uomini vincitori del concorso nelle rispettive classi.

Nel caso che al principio del nuovo anno scolastico vi siano disponibili nuovi posti gratuiti, o posti con sussidio, o quando in una classe non si possano conferire tutti i posti come sopra assegnati a quella classe, i posti disponibili potranno essere conferiti per intero o in parte ad altri vincitori del concorso dell'una o dell'altra delle due classi a scelta del Consiglio direttivo per la classe ma nell'ordine delle graduatorie rispettive.

I vincitori del concorso che non ottengano nè posto gratuito, nè sussidio, verranno nominati alunni convittori a pagamento, o alunni aggregati senza sussidio.

Il Consiglio direttivo della scuola, ferme stanti le disposizioni sopra indicate per quanto riguarda le donne, proporrà al Ministero quelli che dovranno avere il sussidio e quelli che dovranno avere il posto gratuito di convittore senza tenersi affatto vincolato dalle domande che facessero i concorrenti e dalla graduatoria del concorso nel fare la designazione pei posti gratuiti o pei posti con sussidio, restando però sempre in sua facoltà di proporre in qualunque tempo il passaggio di qualsiasi alunno dal posto con sussidio a quello di convittore gratuito o viceversa.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali.

Quelli scritti principieranno la mattina del 28 ottobre p. v., a ore 8 precise.

Le domande di ammissione al concorso, corredate dei relativi certificati debitamente legalizzati dalle competenti autorità, dovranno essere inviate, non più tardi del 20 ottobre 1915, alla Direzione della scuola, e non più tardi del 15 ottobre 1915, ai rettori delle RR. Università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

Gli esami potranno essere fatti anche presso queste Università quando i concorrenti lo richiedano nella loro domanda.

Le norme per il concorso sono indicate nel regolamento della scuola, approvato con R. decreto 12 ottobre 1908, n. 649.

Gli alunni ammessi alla scuola saranno sottoposti a tutte le norme fissate dal regolamento ora indicato, ed a quelle dei regolamenti che fossero emanati in seguito.

Dalla R. scuola normale superiore,

Pisa, il 15 luglio 1915.

Il direttore
U. DINI.

1

Estratto del regolamento della R. scuola normale superiore di Pisa, approvato con R. decreto 12 ottobre 1908, n. 649.

Art. 1.

La R. scuola normale superiore, istituita in Pisa con *motu-proprio* granducale del 28 novembre 1846, ha per oggetto:

1° di preparare ed abilitare all'insegnamento nelle scuole medie;

2° di promuovere, con studi di perfezionamento, l'alta coltura scientifica e letteraria.

Art. 2.

Essa si compone di due classi:

1ª lettere e filosofia;

2ª scienze matematiche, fisiche e naturali.

La prima classe si divide nelle tre sezioni seguenti:

1ª di lettere;

2ª di storia e geografia;

3ª di filosofia e pedagogia.

La seconda classe si divide nelle quattro sezioni seguenti:

1ª matematica;

2ª fisica;

3ª chimica;

4ª scienze naturali.

Nella scuola vi sono due categorie di alunni.
La prima categoria è quella degli alunni che tendono a raggiungere ambedue i fini che si propone la scuola.
La seconda categoria è quella degli alunni che tendono a raggiungere soltanto il primo fine.

Alunni della prima categoria.

Art. 3.

Nella prima categoria di alunni vi saranno alunni convittori e alunni aggregati.
Con decreto Ministeriale un alunno potrà passare da convittore ad aggregato e viceversa, quando il direttore della scuola, sentito il Consiglio direttivo, ne faccia opportuna proposta al Ministero.

Art. 4.

Gli alunni della prima categoria saranno convittori a posto gratuito e convittori a pagamento, aggregati con sussidio ed aggregati senza sussidio, nel numero che verrà determinato ogni anno con decreto Ministeriale.

Art. 5.

I posti di alunni convittori gratuiti e di aggregati con sussidio saranno assegnati con norme speciali a quelli che si saranno maggiormente distinti negli esami di ammissione alla scuola o negli studi fatti come alunni della scuola stessa.

Art. 6.

Gli aggregati con sussidio avranno l'assegno di L. 75 al mese per tutto il tempo in cui è aperta la scuola; ma per non più di otto mesi.
Nel caso di non completa erogazione del fondo assegnato per tali sussidi per l'esercizio finanziario in corso, sulle somme disponibili potranno essere accordati sussidi straordinari ad alunni della scuola, su proposta del Consiglio direttivo.
Gli alunni convittori a pagamento dovranno pagare la retta di L. 80 al mese durante lo stesso tempo.

Art. 7.

Il corso della scuola normale, per gli alunni della prima categoria, si compone di due anni di studi preparatorî e di due anni di studi normalistici.
Potrà esservi un quinto anno di studi di perfezionamento, e di studi pratici o di tirocinio nelle scuole medie della città; e in tal caso fra i giovani che vi saranno iscritti, quelli che si saranno maggiormente distinti potranno essere proposti dal Consiglio direttivo al Ministero per la conservazione del posto che avevano, e per un sussidio straordinario.

Art. 8.

L'anno scolastico della scuola normale si apre contemporaneamente a quello universitario, e si chiude dopo finiti gli esami universitari e normalistici, ma non più tardi dell'anno scolastico universitario.

Art. 9.

La divisione degli alunni della prima classe fra le varie sue sezioni vien fatta soltanto per quelli degli anni normalistici.
Per gli alunni della seconda classe tale divisione oltre a farsi sempre per quelli degli anni normalistici, potrà essere fatta anche per quelli degli anni di studi preparatorî in corrispondenza alle disposizioni del regolamento universitario della facoltà di scienze.
Un giovane potrà chiedere di passare da una sezione ad un'altra o di iscriversi a due sezioni ad un tempo, e il Consiglio direttivo deciderà sulla sua domanda.
Quando la sua domanda sia accolta favorevolmente, esso non riceverà che un solo sussidio se sarà alunno aggregato.

Art. 10.

Negli anni di studi preparatorî i giovani seguono i corsi del primo e secondo anno delle facoltà rispettive nell'ordine che per l'anno corrispondente viene indicato dalla facoltà relativa; fanno nell'interno della scuola conferenze, esercitazioni e lavori sotto la direzione dei professori interni e degli alunni degli ultimi anni normalistici, e attendono a insegnamenti speciali e allo studio delle lingue straniere.
I giovani degli anni normalistici seguono le norme tracciate dai regolamenti pel secondo biennio di studi della facoltà di lettere e filosofia e di quella di scienze, e seguono altresì quelli dei regolamenti delle scuole di magistero, in quanto si accordano colle disposizioni del presente regolamento.
Oltre a ciò, i giovani degli ultimi anni assistono quelli degli anni preparatorî nelle loro conferenze e nei loro lavori, e fanno ad essi lezioni speciali da stabilirsi d'accordo col direttore della scuola, il quale sentirà, per questo, il Consiglio direttivo.

Art. 11.

Finito il corso normalistico e conseguita la laurea, gli alunni della prima categoria dovranno dare un esame finale, superato il quale sarà loro rilasciato un diploma di abilitazione all'insegnamento speciale nelle scuole medie firmato dal rettore della R. Università e dal direttore della scuola, e un certificato, firmato dal direttore, relativo agli esami e agli studi speciali e di perfezionamento fatti nella scuola.
L'esame finale sarà dato dinanzi ad una Commissione composta del direttore della scuola come presidente e dei professori della sezione relativa, e consisterà in una dissertazione sopra un soggetto scelto dallo studente ed in una lezione fatta alla presenza della Commissione esaminatrice. La Commissione avrà facoltà di interrogare il giovane sulla dissertazione, e su questioni di carattere pedagogico o di metodo attinenti all'insegnamento nelle scuole medie.

Art. 12.

Tutti i posti di alunni della prima categoria si daranno per concorso.
Un giovane potrà concorrere soltanto per uno degli anni preparatori e per il primo anno normalistico.
Il Consiglio direttivo però potrà concedere che un giovane riuscito fra i classificati in un concorso per gli studi del primo anno normalistico in una sezione, venga ammesso anche al secondo anno di tali studi, avuto riguardo alle prove già date da lui negli studi anteriori.
Indipendentemente da ogni concorso il Consiglio direttivo, con l'approvazione del Ministero, potrà ammettere alla scuola, ma soltanto come aggregati senza sussidio o come convittori a pagamento giovani che con gli studi od esami fatti abbiano già dato prova di speciale valore e distinzione, ma questi giovani non potranno conseguire il diploma di cui all'articolo precedente altro che quando abbiano fatto gli studi che il Consiglio direttivo fisserà, e abbiano conseguito la laurea. In mancanza di questa potranno avere soltanto un certificato degli studi fatti nella scuola.
Un giovane che abbia ottenuto un posto di alunno della prima categoria, per poterlo conservare, dovrà riportare ogni anno in tutti gli studi ed esercizi universitari e normalistici, fatti durante l'anno, i certificati di assistenza e di profitto proporzionati al fine che si propone la scuola, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio direttivo.
Quando manchi il certificato di profitto in qualche disciplina, il giovane decaderà senz'altro dal godimento del posto di alunno della scuola normale.
A coloro che nell'esame di abilitazione non siano approvati, sarà sospeso il diploma finchè non abbiano dato prova manifesta del loro profitto con altro esame da subirsi dopo quel termine che sarà indicato dalla Commissione esaminatrice.

Art. 13.

Dipendentemente dalla diligenza e dal profitto mostrati nei singoli studi e dagli esami superati, e tenuto conto delle norme e condizioni generali che il Consiglio direttivo all'uopo stabilirà, il direttore della scuola, sul parere favorevole del Consiglio direttivo, potrà proporre al Ministero che un alunno convittore a pagamento

divenga a posto gratuito, ed un alunno aggregato senza sussidio divenga aggregato con sussidio o viceversa.

Art. 14.

Le iscrizioni per il concorso ai posti della prima categoria sono aperte presso la R. scuola normale superiore di Pisa e presso le Università che hanno le Facoltà di lettere e di scienze.

Art. 15.

L'istanza per l'ammissione al concorso, dovrà essere presentata nei termini fissati nell'avviso che sarà pubblicato, al direttore della scuola o al rettore di una delle suddette Università, ed essere accompagnata dalla fede di nascita, da un certificato di buoni costumi rilasciato dall'autorità politica o comunale dell'ultimo domicilio, dal certificato penale, e da quello di sana costituzione fisica e dai certificati seguenti:

1. Pel primo anno di studi preparatorî nelle due classi, il certificato di licenza liceale, o di Istituto tecnico che si richiedono per le ammissioni alle corrispondenti Facoltà universitarie, e pel secondo anno i certificati comprovanti di avere superato gli esami e altre prove richieste dai regolamenti universitari per i corsi che la Facoltà relativa della R. Università, nella quale il giovane avrà fatto gli studi stessi, avrà indicati come più convenienti per un primo anno di studi universitari per la classe o sezione corrispondente.

2. Per l'ammissione al primo anno di studi normalistici, il certificato di avere superato tutti gli esami e prove prescritti per la licenza o per l'ammissione al terzo anno universitario per la classe o sezione corrispondente.

Art. 16.

Le domande dei concorrenti, insieme ai documenti relativi, dai rettori delle suddette Università verranno immediatamente inviate al direttore della scuola, il quale, dopo di avere esaminato le carte stesse formerà le liste degli ammissibili al concorso e le trasmetterà ai rettori delle rispettive Università per farne le debite partecipazioni ai concorrenti.

Art. 17.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali, e avranno luogo nei giorni che saranno fissati dal direttore della scuola al principio dell'anno scolastico.

Art. 18.

Pel concorso al primo anno di studi preparatorî per la classe di lettere e filosofia, la prova scritta consisterà:

1° in un componimento italiano;
2° in una traduzione dal latino;
3° in una traduzione dal greco;
4° in un componimento sopra un tema di filosofia elementare o di storia.

E la prova orale consisterà:

1° nella interpretazione di un classico latino e di un classico greco;
2° in quesiti di storia della letteratura italiana, latina e greca;
3° in quesiti di storia e geografia;
4° in quesiti di logica.

Pel concorso al primo anno degli studi preparatorî per la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali, la prova scritta consisterà in tre dissertazioni, delle quali una si aggirerà sulla fisica, e le altre due sulle matematiche elementari.

La prova orale consisterà in interrogazioni sulle matematiche elementari e sulla fisica.

In tutte queste prove potranno essere richiesti anche esercizi pratici e risoluzioni di problemi.

Art. 19.

Pel concorso al posto di alunno del secondo anno di studi preparatorî, o del primo anno normalistico le prove scritte e orali saranno stabilite dal Consiglio direttivo scegliendo le materie delle prove, nel caso del concorso a secondo anno di studi preparatorî, tra quelle che la relativa Facoltà dell'Università di Pisa avrà indicate come più convenienti per gli studi universitari del primo anno della Facoltà stessa; e nel caso del concorso al posto di alunno del primo anno normalistico, scegliendole tra le materie obbligatorie del primo biennio di studi nella Facoltà relativa.

A questo scopo il direttore della scuola invierà ogni anno le relative istruzioni ai rettori delle Università del Regno indicate sopra.

Anche per queste prove potrà essere richiesto al candidato di fare esercizi pratici e risolvere problemi.

Art. 20.

Gli esami di concorso per le due classi si fanno presso la R. scuola normale superiore di Pisa e presso le Università indicate sopra.

Le prove orali sono fatte dinanzi a Commissioni speciali che presso la scuola sono nominate dal Consiglio direttivo e presiedute dal direttore, e presso le Università sono composte dei professori delle materie sulle quali cade l'esame, e presiedute da quello fra questi professori che sarà designato dal rettore.

Questi esami durano un'ora, e di essi vien fatto un processo verbale che sarà firmato dai membri della Commissione esaminatrice e spedito alla direzione della scuola normale.

Art. 21.

I termini per gli esami in iscritto sono trasmessi in tempo debito dal direttore della scuola ai rettori delle Università presso le quali si danno, e vengono aperti dal presidente della Commissione al principio dell'esame alla presenza dei concorrenti.

Art. 22.

I concorrenti avranno 8 ore di tempo per trattare il loro tema, e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro, nè con persone estranee, e saranno sorvegliati a turno da uno o più membri della Commissione esaminatrice.

Art. 23.

I lavori scritti, chiusi in pieghi sigillati, vengono inviati al direttore della scuola normale, e sono esaminati e giudicati dalle Commissioni esaminatrici sopra indicate che risiedono in Pisa, alle quali sarà pure deferito l'esame e il giudizio sui lavori dei giovani che avranno dato l'esame colle stesse norme presso la scuola.

Art. 24.

Il direttore della scuola, tenendo conto del risultato degli esami orali e specialmente degli scritti, e sentito il Consiglio direttivo classifica i concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali ottennero meno dei due terzi dei voti.

Fa poi le relative proposte al Ministero pei posti assegnati per quell'anno alla prima categoria secondo l'art. 4 di questo regolamento, tenendo conto della classificazione fatta sino a concorrenza dei posti suddetti.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 834, recante provvedimenti per l'istruzione forestale;

Visto il regolamento 6 febbraio 1913, n. 212, per l'applicazione dei titoli I e IV di essa:

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1915 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2, 4 e 10 marzo 1915, col quale veniva aperto il concorso al posto di professore ordinario per l'insegnamento della selvicoltura e alpicoltura e della tecnologia e utilizzazione dei boschi nel R. Istituto superiore forestale nazionale di Firenze;

Considerato che con tale decreto venne stabilito il giorno 30 giu-

gno 1915 quale termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei titoli e documenti all'uopo richiesti;

Considerato che le presenti condizioni del paese consigliano un rinvio del detto termine ad epoca migliore;

Decreta:

Art. 1.

Il termine stabilito col decreto Ministeriale 6 febbraio 1915 per la presentazione delle domande, titoli e documenti pel concorso al posto di professore ordinario per l'insegnamento della selvicoltura e alpicoltura e della tecnologia e utilizzazione dei boschi nel R. Istituto superiore forestale nazionale di Firenze è prorogato a tutto il 30 settembre 1915.

Art. 2.

Restano immutate e confermate tutte le altre disposizioni del cennato decreto 6 febbraio 1915.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 giugno 1915.

Il ministro
CAVASOLA.

2

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 834, recante provvedimenti per l'istruzione forestale;

Visto il regolamento 6 febbraio 1913, n. 212, per l'applicazione dei titoli I e IV di essa;

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1915, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2, 4 e 10 marzo 1915 col quale veniva aperto il concorso al posto di professore straordinario per l'insegnamento delle sistemazioni idraulico-forestali e delle costruzioni edilizie idrauliche e meccaniche relative ad aziende forestali nel R. Istituto superiore forestale nazionale di Firenze;

Considerato che con tale decreto venne stabilito il giorno 30 giugno 1915 quale termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei titoli e documenti all'uopo richiesti;

Considerato che le presenti condizioni del paese consigliano un rinvio del detto termine ad epoca migliore;

Decreta:

Art. 1.

Il termine stabilito col decreto Ministeriale 6 febbraio 1915 per la presentazione delle domande, titoli e documenti pel concorso al posto di professore straordinario per l'insegnamento delle sistemazioni idraulico-forestali e delle costruzioni edilizie, idrauliche e meccaniche relative ed aziende forestali nel R. Istituto superiore forestale nazionale di Firenze è prorogato a tutto il 30 settembre 1915.

Art. 2.

Restano immutate e confermate tutte le altre disposizioni del cennato decreto 6 febbraio 1915.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 giugno 1915.

Il ministro
CAVASOLA.

2

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 834, recante provvedimenti per l'istruzione forestale;

Visto il regolamento 6 febbraio 1913, n. 212, per l'applicazione dei titoli I e IV di essa;

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1915, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2, 4 e 10 marzo 1915, col quale veniva aperto il concorso al posto di professore ordinario per l'insegnamento della dendrometria ed assestamento forestale nel R. Istituto superiore forestale nazionale di Firenze;

Considerato che con tale decreto venne stabilito il giorno 30 giugno 1915 quale termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei titoli e documenti all'uopo richiesti;

Considerato che le presenti condizioni del paese consigliano un rinvio del detto termine ad epoca migliore;

Decreta:

Art. 1.

Il termine stabilito col decreto Ministeriale 6 febbraio 1915, per la presentazione delle domande, titoli e documenti pel concorso al posto di professore ordinario per l'insegnamento della dendrometria ed assestamento forestale nel R. Istituto superiore forestale nazionale di Firenze è prorogato a tutto il 30 settembre 1915.

Art. 2.

Restano immutate e confermate tutte le altre disposizioni del cennato decreto 6 febbraio 1915.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 giugno 1915.

Il ministro
CAVASOLA.

2

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

AVVISO DI CONCORSO

Divisione V
Notariato ed archivi notarili

È aperto un concorso pei seguenti posti di conservatore e di impiegati subalterni negli archivi notarili di:

Roma, conservatore, stipendio L. 6000, cauzione L. 12000.
Roma, archivista, stipendio L. 2800.
Sanremo, conservatore, stipendio L. 3000, cauzione L. 6000.
Sanremo, assistente, stipendio L. 1200.
Sant'Angelo de' Lombardi, conservatore, stipendio L. 3000, cauzione L. 6000.
Sciacca, conservatore, stipendio L. 3000, cauzione L. 6000.
Belluno, conservatore, stipendio L. 2500, cauzione L. 5000.
Belluno, assistente, stipendio L. 1200.
Gerace Marina, conservatore, stipendio L. 3000, cauzione L. 6000.
Savona, conservatore, stipendio L. 2500, cauzione L. 5000.
(*a*) Fermo, conservatore, stipendio L. 2000, cauzione L. 4000.
(*a*) Susa, conservatore, stipendio L. 2000, cauzione L. 4000.
(*a*) Avezzano, conservatore, stipendio L. 2000, cauzione L. 4000.
(*a*) Bassano, conservatore, stipendio L. 2000, cauzione L. 4000.
(*a*) Finalborgo, conservatore, stipendio L. 1500, cauzione L. 3000.
(*a*) Castelnuovo Garfagnana, conservatore, stipendio L. 1500, cauzione L. 3000.
Castelnuovo Garfagnana, assistente, stipendio L. 800.
(*a*) Pavullo, conservatore, stipendio L. 1500, cauzione L. 3000.

Palermo, archivista, stipendio L. 2800.
Palermo, sotto archivista, stipendio L. 2200.
Catania, assistente, stipendio L. 1600.
Venezia, assistente, stipendio L. 1600.
Bari, sotto archivista, stipendio L. 2000.
Vigevano, sotto archivista, stipendio L. 1600.
Sondrio, assistente, stipendio L. 1200.
Oneglia, assistente, stipendio L. 1200.

Coloro che intendono di prender parte al concorso per uno o più dei detti posti debbono presentare domande separate per ogni singolo posto, indicando in ciascuna di esse l'ordine di preferenza.

Le domande debbono essere indirizzate al Ministero di grazia e giustizia, e corredate dei seguenti documenti (art. 119 regolamento notarile):

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale;

2° certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco della residenza e legalizzato come il precedente;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede, e legalizzato dal prefetto della Provincia e dal sottoprefetto. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre anche uguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal cancelliere del tribunale civile nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza e dal quale risulti se e quali procedimenti penali in corso di istruzione o di giudizio siano a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto al n. 3 per il certificato di moralità;

6° certificato medico di sana costituzione fisica, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto della Provincia o dal sottoprefetto.

Per essere ammessi a concorrere a posti di conservatore, gli aspiranti, oltre ai documenti sopra specificati, debbono presentare (articolo 120 reg.):

1° il diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

2° il certificato di superato esame di idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante.

Possono aggiungere tutti quegli altri documenti che valgano a comprovare i titoli di preferenza contemplati dall'art. 100 della legge.

I concorrenti che appartengono ad archivi notarili distrettuali o sussidiari con il grado di conservatore o di archivista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati nell'art. 119 del regolamento; e se vi appartengano col grado di sotto archivista o di assistente, dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo stesso.

Se il concorrente è un conservatore d'archivio notarile distrettuale o sussidiario in carriera fin dalla data della pubblicazione della legge, è dispensato pure dalla presentazione del diploma di laurea.

I concorrenti ad impieghi subalterni, oltre ai documenti indicati nell'art. 119 del regolamento, debbono presentare (art. 121 regolamento):

Per la nomina ad archivista:

1° se sotto archivista, il decreto di nomina e il diploma o il certificato di laurea; a norma del n. 1 dell'art. 120 del regolamento;

2° se notari esercenti, il certificato di iscrizione nel ruolo del collegio cui appartengono;

3° se aspiranti notari, il certificato di superato esame di idoneità al notariato, giusta quanto dispone il n. 2 dell'articolo anzidetto.

Per la nomina a sotto archivista:

1° se assistenti, il relativo decreto di nomina;

2° se aspiranti notai, il certificato di superato esame di idoneità al notariato di cui sopra;

3° se praticanti notai, il relativo certificato d'iscrizione.

Per la nomina ad assistente:

il certificato della conseguita licenza ginnasiale.

Ai documenti di cui sopra potranno essere aggiunti quelli che valgano a comprovare i titoli di preferenza, contemplati nell'articolo 101 della legge.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati nell'art. 119, i concorrenti che già appartengono ad archivi notarili distrettuali o sussidiari; e dei documenti prescritti dall'art. 121, coloro che si trovavano già in servizio alla data della pubblicazione della legge.

La domanda coi relativi documenti, muniti di un duplice elenco, deve essere presentata alla segreteria della procura del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione è vacante il posto, non oltre il trentesimo giorno dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* o nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia (art. 118 reg.).

Domanda e documenti debbono essere conformi alle prescrizioni sul bollo.

I documenti debbono esser presentati in originale o in copia autentica, esclusi i certificati di conformità e gli equipollenti di qualsiasi natura (art. 123 reg.).

La data dei certificati di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 119 non deve essere anteriore di oltre tre mesi a quella del numero della *Gazzetta ufficiale*, nel quale il presente avviso è pubblicato (articolo 123 reg.).

Saranno titoli di preferenza per la nomina a conservatore (art. 100 della legge):

a) l'attestato di approvazione negli esami finali della scuola di paleografia e di dottrina archivistica, annessa ad un archivio di Stato del Regno o di approvazione nell'esame finale del corso di paleografia e scienze ausiliarie della storia, esistente presso il Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze;

b) il servizio prestato come impiegato d'archivio notarile tenendo conto del maggiore grado o classe;

c) l'esercizio effettivo del notariato da almeno cinque anni.

E per la nomina ad impiegati subalterni (art. 101 legge) il diploma in materia archivistica o diplomatica e in paleografia e il lodevole servizio prestato come impiegato negli archivi, o come praticante o amanuense negli uffici notarili.

Invece dell'attestato di cui alla lettera *a*) può essere prodotto il relativo certificato che gli archivi di Stato e la Scuola di studi superiori in Firenze sono autorizzati a rilasciare a norma dei propri regolamenti (art. 123 regolamento).

Non si terrà conto delle domande presentate fuori termine.

Non potrà conseguire la nomina a conservatore chi all'atto della decisione del concorso, non abbia ancora compiuto gli anni 21 o abbia superato i 40, eccetto il caso che sia presentemente conservatore od archivista di archivio notarile distrettuale; ad archivista od a sotto archivista, chi non abbia ancora compiuto gli anni 21 o abbia superato i 30; ad assistente, chi non abbia ancora compiuto gli anni 18 o abbia superato i 30, eccetto il caso che si tratti di impiegato appartenente ad altro archivio notarile distrettuale (art. 101 della legge).

Entro due mesi dalla registrazione del decreto di nomina, il conservatore deve dar cauzione corrispondente a due annualità intere di stipendio, osservate le norme di cui all'art. 101 della legge.

(*a*) Al concorso potranno prender parte anche gli aspiranti che abbiano soltanto i requisiti per la nomina al grado di archivista, agli effetti del penultimo comma dell'art. 103 della legge che è così concepito:

« Negli archivi di ultima categoria potrà essere incaricato di esercitare le funzioni di conservatore un archivista, di archivista un sotto archivista e di sotto archivista un assistente ».

REGIO ISTITUTO DEI SORDOMUTI
in Roma

Concorsi a posti gratuiti

È aperto un concorso ai posti che si renderanno vacanti alla fine dell'anno scolastico 1914-915 nelle sezioni maschile e femminile di questo R. Istituto per sordomuti d'ambo i sessi nati nella provincia di Roma ed il cui mantenimento è a carico dell'Amministrazione provinciale.

Le domande dovranno pervenire alla presidenza dell'Istituto (via Nomentana, 40) non più tardi del 15 agosto 1915, corredate dei documenti che seguono:

1° fede di nascita dalla quale risulti che il richiedente ha compiuto l'ottavo anno di età e non superato l'undecimo;

2° certificato medico – debitamente legalizzato – comprovante:

a) la sordità ed il mutismo, se congeniti o sopraggiunti, ed in quest'ultimo caso, la causa che li ha provocati;

b) la vaccinazione subita o la superata malattia di vaiuolo naturale;

c) l'attitudine intellettuale alla istruzione;

d) la buona costituzione fisica scevra specialmente da malattia d'indole contagiosa;

3° certificato rilasciato dal sindaco, di povertà assoluta o di gravi strettezze economiche della famiglia;

4° titoli di benemerenza della famiglia del sordomuto;

5° obbligazione (autenticata dal sindaco) del padre o di chi ne fa le veci, di ritirare l'alunno o l'alunna a qualunque richiesta della Direzione.

Tanto la domanda, quanto i documenti per concorrere potranno essere presentati in carta libera previa la constatata povertà a norma di legge.

La definitiva accettazione dell'alunno o della alunna dipenderà dal risultato di una visita medica cui dovranno essere sottoposti tutti i sordomuti al momento della loro presentazione all'Istituto.

Roma, 1° luglio 1915.

Il presidente
E. COMITTI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, 19 luglio 1915:

In Cadore, mentre continua a svilupparsi favorevolmente la offensiva iniziata nella zona di Falzarego nell'Alta Valle dell'Anziei, nostri reparti, avanzando lungo la direttrice che da Misurina scende a Schluderbach, hanno attaccato truppe nemiche trincerate presso il ponte della Marogna e conquistato alla baionetta tre « blockhaus ».

In Carnia venne iniziato e rapidamente aggiustato il tiro contro il forte Herman, a nord-est di Plezzo, producendovi danni notevoli.

Lungo la frontiera dell'Isonzo l'offensiva che le nostre truppe con lenta ma aspra e diuturna lotta vi svolgono da tempo, ha ieri conseguito sensibili successi. Dopo risoluta, sanguinosa azione, durante la quale l'accordo tra l'avanzata delle fanterie e l'appoggio delle artiglierie pesanti campali si rilevò perfetto, la nostra occupazione sull'altipiano del Carso potè progredire. Più ordini di trincee solidamente blindate e protette da reticolati furono successivamente presi d'assalto ed espugnati: duemila prigionieri tra i quali trenta ufficiali, sei mitragliatrici, millecinquecento fucili e grande quantità di munizioni restarono nelle nostre mani. Stamane lungo tutta la fronte dell'Isonzo l'attacco è stato ripreso con rinnovata energia.

Cadorna.

Roma, 19 luglio 1915. — Il capo di stato maggiore della marina comunica:

Dalla data dell'ultimo comunicato, 7 corrente, la marina ha dovuto svolgere una intensa azione – talora molto ravvicinata – con navi e con mezzi aerei, contro le coste del nemico nel basso e nell'alto Adriatico.

Sul mare possono essere indicate le seguenti operazioni compiute nell'arcipelago dalmata: interruzione di cavi telegrafici presso isole che, per la loro posizione più avanzata verso la nostra sponda, costituivano efficienti stazioni di vedetta del nemico; distruzione in una di esse delle sistemazioni per il rifornimento di siluranti, della caserma e delle officine con cattura di alcuni prigionieri.

All'alba del 18 corrente la divisione dei nostri vecchi incrociatori corazzati *Varese*, *Ferruccio*, *Garibaldi* e *Pisani*, ha avvicinato le acque di Cattaro rendendo palese la sua presenza col bombardare e danneggiare seriamente la ferrovia presso quella località. Nello stesso tempo navi sottili agivano contro Gravosa, distruggendovi il deposito macchine, caserme e vari edifici militari, ed eseguivano mediante sbarco una ricognizione nell'isola di Giuppana. Le corazzate nemiche, rifugiate nella base di Cattaro, le quali, benchè di tipo non moderno, avrebbero potuto affrontare la nostra divisione di antichi e modesti incrociatori, non sono uscite dal porto, pur avendo le macchine pronte.

Mentre le nostre navi si allontanavano, sono state fatte segno ad attacchi di sommergibili, e la *Garibaldi*, dopo avere evitato un primo attacco, è stata colpita da un siluro ed è affondata. L'equipaggio si è comportato con perfetta calma e disciplina, levando più volte il grido di « Viva il Re! », prima di gettarsi in mare secondo l'ordine ricevuto, ed è stato salvato nella massima parte.

Sono da annoverarsi tra le azioni aeree più notevoli:

Bombardamento compiuto (7 corrente) da un nostro dirigibile contro lo Stabilimento tecnico triestino, già gravemente danneggiato nella precedente incursione del giorno 4.

Questa volta le bombe gettate in quell'importante cantiere hanno fatto divampare un incendio così esteso da essere ancora visibile a 40 km. di distanza.

Lancio di bombe compiuto da un nostro idrovolante su cacciatorpediniere austriache raccolte nel canale di Fasano, presso Pola (16 corrente).

Bombardamento, eseguito da due nostri idrovolanti, contro una batteria in vicinanza del faro di Salvore (14 corrente).

Intenso bombardamento, compiuto con ottimo risultato, da un nostro dirigibile, della stazione di Grignano e degli impianti attigui della linea ferroviaria Trieste-Monfalcone (16 corrente).

Il 17 corrente un idrovolante nemico, facente parte di una squadriglia che aveva volato su Bari e Barletta, è stato catturato e con esso i due ufficiali che lo montavano.

Thaon di Revel.

Settori esteri.

I comunicati ufficiali da Pietrogrado confermano che i russi si ritirano su vari punti del settore orientale, e particolarmente fra la Vistola e il Bug, sostenendo con gli austro-tedeschi accanitissimi combattimenti.

Necessariamente di questa ritirata si avvalgono i comunicati da Berlino o da Vienna per descrivere il nemico in piena rotta davanti l'offensiva del maresciallo Hindenburg e per lasciar credere alle nazioni ancora neutrali di averne battuto gli eserciti, mentre non ne

hanno respinto che le retroguardie, incaricate, come recentemente in Galizia, di proteggere la ritirata.

Nel settore occidentale tutti i tentativi dei tedeschi di sfondare le linee anglo-franco-belghe in Artois, nell'Argonne, sugli Hauts de Meuse e in Lorena hanno avuto esito negativo, perchè dovunque essi sono stati respinti con perdite.

Dai Dardanelli non sono segnalati importanti combattimenti.

I turchi si limitano ad annunziare il successo delle proprie batterie dell'Anatolia contro le posizioni degli anglo-francesi nella penisola di Gallipoli.

Anche nel settore caucasico non si è prodotto alcun fatto nuovo degno di menzione.

I comunicati ufficiali da Costantinopoli, accennando ai recenti combattimenti nell'Irak e nei dintorni di Kalatelnaj, si compiacciono rilevare le perdite inflitte agli inglesi dalle truppe ottomane operanti in Mesopotamia.

L'*Agenzia Stefani* ha sui suddetti fatti di guerra nei vari settori i seguenti telegrammi:

Basilea, 18. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale dice:

Sul fronte dei Dardanelli il 16 corrente ha avuto luogo ad Ariburnu un debole fuoco sull'ala destra con lancio di bombe negli intervalli. A Seddulbahr il nemico ha continuato fino al mattino dinanzi alla nostra ala destra un fuoco violento di fucili e di mitragliatrici con l'aiuto di razzi.

Le nostre batterie dell'Anatolia hanno bombardato nella notte dal 15 al 16 gli accampamenti nemici a Tekkeburnu, a Seddulbahr ed a Mortolina: il bombardamento ha provocato a Tekkeburnu delle esplosioni ed un incendio che è durato fino al mattino. Le stesse batterie hanno bombardato di nuovo il giorno 16 gli accampamenti nemici nei dintorni di Seddulbahr ove si manifestò un grande disordine.

Nell'Irak il nemico dopo la fine della battaglia del giorno 14 tentò nei dintorni di Kalatelnaj con una parte delle sue forze un attacco contro la nostra ala sinistra, ma noi lo respingemmo con successo.

Secondo nuovi rapporti il nemico perdette nella battaglia del 5 corrente un tenente colonnello di artiglieria. Durante la battaglia del 14 corrente quattro scialuppe nemiche cariche di viveri e di munizioni si capovolsero di fronte alla nostra ala destra. Dinanzi alla collina che fu difesa da una delle nostre compagnie gli inglesi ebbero duecento morti.

Dalle altre fronti nulla di importante è segnalato.

Basilea, 18. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale in data del 18 dice:

La battaglia fra la Vistola ed il Bug è in pieno sviluppo. I russi oppongono una resistenza estremamente ostinata ed hanno preferito su parecchi punti di giungere a mischie corpo a corpo prima di abbandonare le loro posizioni.

Sul Bug, nella regione di Sokal, le nostre truppe hanno cacciato il nemico da una serie di località vigorosamente difese.

La città di Krasnostaw e le colline a nord di Zolkiewka sono state prese dalle truppe tedesche.

Gli alleati attaccano anche ad ovest della Vistola.

Al nord di Wolsienno il fronte russo è stato rotto; dinanzi a questa spinta il nemico sgombera le sue posizioni fra la Vistola e la ferrovia Kielce-Radom.

Nella Galizia orientale la situazione è invariata.

Basilea, 19. — Si ha da Berlino 18: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte orientale. — Distaccamenti dell'esercito del generale Von Below hanno battuto presso Altauz rinforzi condotti rapidamente dai russi, ed inseguono attualmente i russi nella direzione dell'est. Altri distaccamenti combattono a nord-est di Kurschany. Ad est di questa località una posizione nemica della prima linea è stata presa d'assalto.

Tra la Pissa e la Vistola i russi continuano a ritirarsi. Le truppe dei generali Von Scholtz e Von Gallwitz le incalzano. Là dove il nemico opponeva ancora resistenza in posizioni preparate fu attaccato e ricacciato. Truppe della landwehr e della riserva del generale Von Scholtz hanno preso d'assalto le località di Porembyvyk e Ploszezyce. Reggimenti dell'esercito del generale Von Gallwitz sono penetrati nella forte posizione di Mlodzianowo-Karniewo.

I russi banno pure iniziato movimenti di ritirata a nord fino alla Vistola.

Fronte sud-orientale. — L'offensiva del colonnello generale Von Woyrsch ha ottenuto dei successi. Sotto un violento fuoco del nemico le nostre truppe hanno superato su un breve spazio l'ostacolo frapposto dai reticolati della principale posizione nemica e attraverso questa breccia si sono impadroniti di trincee nemiche per una estensione di duemila metri.

Durante la giornata con violenti corpo a corpo la breccia fu allargata, e spinta profondamente nella posizione nemica. Alla sera il corpo nemico dei granatieri di Mosca era battuto dalle nostre truppe della Landwehr e della riserva, e nella notte cominciò la ritirata dietro il settore di Ikanze, a sud di Zwolew. Il nemico ha subito forti perdite.

Fra la Vistola superiore e il settore del Bug continuano combattimenti sotto la direzione del generale von Mackensen. I russi sono stati respinti dalle truppe tedesche dai settori situati tra Pilaczkovich, a sud di Piaki e Krasnostaw. Queste due località sono state prese d'assalto.

Un corpo d'esercito siberiano arrivato recentemente sulla fronte non ha potuto evitare la sconfitta.

Fronte occidentale. — Un attacco francese sulla collina del cimitero di Souchez è stato respinto.

Nella foresta dell'Argonne piccoli successi ci hanno permesso di migliorare le linee conquistate. Combattimenti hanno luogo sulle colline presso Eparges.

In Lorena le nostre truppe hanno respinto attacchi nemici presso Embermenil, ad est di Luneville, e nella regione di Ban de Sapt.

Parigi, 19. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

In Belgio il nemico ha bombardato stanotte abbastanza violentemente le nostre trincee di Saint Georges come pure il villaggio e la chiesa di Boesinghe.

In Artois i tedeschi hanno lanciato verso mezzanotte, ad ovest e sud-ovest di Souchez, su una fronte di 1200 metri, un attacco che abbiamo respinto.

In Argonne un attacco tedesco nella regione Saint Hubert è stato respinto.

Nella foresta di Apremont lotta di bombe e di granate senza azione di fanteria.

In Lorena, a Manhoue-sur-Seille e sui margini sud-orientali della foresta di Parroy, si segnalano alcuni combattimenti di avamposti, nei quali abbiamo avuto il vantaggio.

Notte calma sul resto della fronte.

Parigi, 19. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

In Artois violento cannoneggiamento attorno a Souchez. Nessuna azione di fanteria. Sessanta granate sono state lanciate contro Arras. Nell'Argonne lotta a colpi di bombe e di petardi.

Sugli Hauts di Meuse i tedeschi hanno lanciato nel pomeriggio contro le nostre posizioni della collina a sud di Sonvaux due forti attacchi che sono stati completamente respinti. Il nemico ha allora bombardato le nostre trincee ed ha pronunciato con deboli effettivi una serie di piccoli attacchi che sono stati tutti respinti. Le perdite dei tedeschi sono state importanti.

Sul rimanente della fronte la giornata è passata calma.

Uno dei nostri aviatori ha dato la caccia ad un Aviatik e lo ha abbattuto con colpi di mitragliatrici. L'apparecchio è caduto in fiam-

me nelle linee tedesche presso Soissons. La nostra artiglieria ne ha compiuto le distruzione.

Pietrogrado, 19. — Un comunicato del grande stato maggiore del generalissimo dice:

Nella regione Riga-Chavli colonne nemiche hanno raggiunto la fronte Tokum-Doblen e si sono avanzate il giorno 18 in direzione sud contro Hofzumberge-Benen. A nord del villaggio di Okmiany i cosacchi hanno effettuato una riuscita incursione sulle retrovie del nemico; alla sera del 17 si sono impadroniti di un convoglio.

Nella regione di Popeliany continuiamo a premere il nemico. Abbiamo respinto con successo nella notte del 18 attacchi tedeschi contro una posizione presso Chavli.

Sulla fronte oltre il Niemen abbiamo nella notte sloggiato il nemico dalle ultime trincee da esso tolteci il giorno 15.

Sulla fronte del Narew il nemico ha pronunciato una offensiva, impadronendosi nella notte del 18 del villaggio di Poredy, sulla riva destra della Pissa.

Sulla riva sinistra del Chkva abbiamo respinto con successo attacchi del nemico contro i villaggi di Vyk e Pchetchniak.

Ad ovest di Omouliew le nostre truppe che si ritirano progressivamente verso la testa di ponte del Narew, hanno dato nella sera del 17 un accanito combattimento di retroguardie presso la città di Makoff.

In prossimità del villaggio di Karnevo un nostro reggimento ha pronunciato un brillante contrattacco.

Nella direzione di Lublino abbiamo, nella giornata del 18, respinto con successo attacchi nemici ad est della fronte Vilkolase-Bykhava.

Sulla Weprz il nemico all'alba del 18 si è impadronito di Krasnostaw e dei passi a monte. Durante il 19 si verificarono, senza risultati, attacchi nemici tra il ruscello che scende da Rybtchevitze verso il villaggio di Piaski e la Weprz.

Sulla destra della Weprz abbiamo respinto presso Krasnostaw ed il fiume Volitza molti attacchi nemici estremamente accaniti. Tuttavia presso la foce del fiume Volitza, nel villaggio di Gevniki, il nemico è riuscito a stabilirsi sulla riva destra di questo fiume; in seguito a tale fatto abbiamo giudicato opportuno ritirare le nostre truppe sulla seconda linea delle posizioni.

Nella regione del villaggio di Grabovetz abbiamo respinto il giorno 18 quattro furiosi attacchi del nemico, pronunziati su larga fronte e sostenuti dal fuoco di sbarramento dell'artiglieria.

Tra la Goutchva ed il Bug, nella sera del 17, in un combattimento accanito, abbiamo sloggiato il nemico da tutte le trincee precedentemente da esso occupate.

Sul Bug continua l'energico combattimento contro il nemico, che il 18 ha attraversato il fiume sulla fronte Skomorokhy-Sokal.

Sul Dnjester avvengono combattimenti sulla stessa fronte.

Nelle altre direzioni nessun cambiamento importante.

Pietrogrado, 20. — Un comunicato dello stato maggiore generale dell'esercito del Caucaso, in data 17 corrente, dice:

Nella regione del litorale fuoco di artiglieria. Un nostro motoscafo ha affondato una feluca turca carica.

Nella direzione di Olty pattuglie turche sono venute a scontrarsi con un nostro posto, il cui fuoco le ha disperse uccidendo un gran numero di uomini.

Nella regione di Ardost pattuglie turche hanno tentato di attaccare i nostri posti usando granate a mano. Le abbiamo ovunque respinte infliggendo perdite.

Nella direzione di Sevritchai, nella notte del 17, i turchi, disturbati da nostre pattuglie, hanno aperto un fuoco disordinato che non ci ha causato alcun danno.

Nella direzione di Mouch i combattimenti si sviluppano. Un nostro distaccamento ha occupato Liz; l'inseguimento dei turchi continua.

Sul resto della fronte nessun cambiamento.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Margherita festeggia oggi il proprio onomastico. Per la lieta ricorrenza, interprete del sentimento di Roma, il Municipio ha reso omaggio all'Augusta signora.

Sulla torre capitolina e su quella delle Milizie venne issata la bandiera nazionale e sulla loggia del palazzo senatorio quella del Comune.

Il corpo dei vigili e quello delle guardie municipali vestivano l'alta tenuta.

Questa sera piazza Colonna sarà straordinariamente illuminata e la banda musicale del Comune eseguirà dalle 21 alle 22.30 uno scelto programma.

Gran numero di telegrammi augurali pervennero nella giornata a Palazzo Margherita.

S. A. R. la principessa Natalia del Montenegro giunta, iersera, alle 22.50, a Roma, da Napoli.

Il prestito nazionale. — Dalle notizie pervenute alla Direzione generale della Banca d'Italia a tutto iermattina, lunedì, risulta una sottoscrizione complessiva, nel Regno, del prestito nazionale corrispondente al capitale di 950 milioni di lire. Tale somma sarà aumentata dalle sottoscrizioni avvenute domenica presso gli Istituti consorziati, e non comunicate in tempo alle filiali della Banca d'Italia.

Non sono inoltre comprese nel conto le sottoscrizioni delle colonie italiane all'estero.

Per la mobilitazione civile e la Croce Rossa. — Il 28° elenco delle offerte per la sottoscrizione unica pervenute al Comitato, segna L. 1.330.743,33.

*** La lotteria tenuta al Quirinale cui hanno fervidamente contribuito S. M. la Regina e le LL. AA. RR. i Principi figli, ha fruttato la cospicua somma di 100.000 lire.

Furono consegnate ieri dal conte Bruschi Falgari, al conte della Somaglia, presidente della Croce Rossa.

*** In un concerto tenuto all'Hôtel Flora, per iniziativa dei profughi triestini, si sono raccolte complessivamente L. 210 a favore della Croce Rossa.

*** Ad iniziativa dell'Associazione fra i veneti residenti in Roma, presieduta dall'on. prof. Pietro Blaserna, l'on. Fradeletto ha tenuto la sua interessante conferenza: « Dall'alleanza alla guerra » che fu tanto applaudita in altre città d'Italia e che oggi acquista un maggior valore per la pubblicazione testè avvenuta del Libro Rosso da parte dell'Austria.

La conferenza, a beneficio dei profughi internati delle terre irredente e della Croce Rossa italiana, sarà tenuta lunedì prossimo 26 corrente, alle ore 5 pom. nell'aula magna del Collegio romano gentilmente concessa.

*** Promossa dal Sindacato dei cronisti e del Comitato romano per la mobilitazione civile, verso la fine del corrente mese avrà luogo a piazza di Siena a Villa Umberto I, un grande concerto corale, nel quale saranno eseguiti gli inni patriottici da circa diecimila alunni delle scuole di Roma.

Il Comitato organizzatore che attivamente lavora ha avuto da parte delle direttrici e dei direttori, delle maestre e dei maestri delle scuole, la più simpatica accoglienza, e tutto fa prevedere un pieno successo alla geniale, patriottica festa.

Per i feriti di guerra. — S. E. l'ambasciatore Tittoni, presidente onorario del Comitato della Croce Rossa di Desio, ha ieri consegnato al Comitato stesso la sua villa di Desio, che già aveva

destinata ad ospedale per i feriti di guerra. Nella villa potranno essere accolti cento feriti.

Servizio ferroviario. — Riattivazione dei treni: 1533, Portogruaro-Venezia — 1534, Venezia-Portogruaro.

Dal 20 luglio 1915 sono riattivati in servizio pubblico i treni 1533 da Portogruaro a Venezia e 1534 da Venezia a Portogruaro regolati dal seguente orario:

Treno 1533: Da Portogruaro parte alle 12,13; a Venezia arriva alle 14,10.

Treno 1534: Da Venezia parte alle 9,10; a Portogruaro arriva alle 11,4.

Commercio di esportazione. — Fra i prodotti, che l'Italia sarebbe attualmente in condizione di fornire, i più ricercati sulla piazza di Salonicco sono tessuti di lana e di cotone, filati, tela juta o sacchi vuoti, spago, medicinali in genere, ferramenta, fili di ferro, marmi, carta da imballaggi, da sigarette e per giornali, cartone, fiammiferi di legno, candele steariche, lumini da notte, cioccolatto e confetture, cappelli di feltro e di paglia, sapone profumato, ombrelli di lusso, lastre di vetro, naftalina, acido tartarico, biacca, colori e vernici, ecc.

Le condizioni di quel mercato sono oggi difficili come in tutte le piazze del Mediterraneo orientale. È necessario perciò che i produttori italiani non trattino se non con case di provata serietà, solvibilità ed onestà, ed a mezzo di rappresentanti coscenziosi, onesti, esperimentati, ed in grado di fornire sui clienti esatte e precise informazioni.

Eruzioni vulcaniche. — Da circa un mese il vulcano Stromboli è in continua attività; lancia fumo, cenere e lapilli. Nelle notti del giorno 11 e del 13 si è segnalata una continua eruzione di lava che ha formato un letto di fuoco lungo il pendio nord-ovest del cono vulcanico.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 19. — *Camera dei comuni.* — Rispondendo ad analoga interrogazione, il primo ministro, Asquith, dice: Le perdite totali delle forze di terra e di mare inglesi nei Dardanelli si elevavano alla fine di giugno a 541 ufficiali e 7543 uomini morti, 1257 ufficiali e 25.5?7 uomini feriti; 135 ufficiali e 7401 uomini mancanti.

SOFIA, 19. — Il principe di Hohenlohe, ambasciatore straordinario di Germania a Costantinopoli, che si reca a raggiungere il suo posto, è arrivato con treno speciale ed è stato ricevuto dal Re in udienza speciale.

PARIGI, 19. — Si ha da New York: Gompers, presidente della Federazione del lavoro degli Stati Uniti, accusa gli agenti tedeschi di cercare di impedire l'esportazione delle munizioni destinate agli alleati fomentando disordini tra gli operai.

Lo sciopero comincierà domani nella fabbrica d'armi di Remington ed in altre fabbriche d'armi di Bridgeport.

Dodicimila operai si asterranno dal lavoro. Agitazioni operaie esistono, ovunque si preparano munizioni.

ZURIGO, 19. — Si ha da Budapest: Il presidente del Consiglio ungherese, Tisza, rispondendo ad un memoriale del Congresso delle città ungheresi circa gli approvvigionamenti, ha dichiarato che il Governo non può ridurre i prezzi del calmiere sui grani. Sul raccolto vi sono opinioni erronee.

Il raccolto sarà piuttosto cattivo che mediocre, e vi è pericolo che si è ridotto ancora, causa la mancanza di uomini e di animali. Nell'interesse della popolazione è necessario stabilire il consumo mensile in dieci chilogrammi a persona.

PARIGI, 19. — Il presidente del Consiglio Radoslavoff, ha fatto al corrispondente del *Temps* da Sofia le seguenti dichiarazioni: Confermo che l'interesse della Bulgaria non è di conservare indefinitamente la neutralità, ma per entrare in azione il popolo bulgaro deve avere la promessa certa di benefici sicuri. Attualmente la Bulgaria negozia ufficialmente in proposito colla quadruplice intesa ed ha coi turchi una conversazione circa la ferrovia della Tracia.

Eccetto questi due negoziati la Bulgaria non negozia con nessun altro.

Radoslavoff ha così concluso: Finora l'orientazione della politica bulgara è immutata; essa ha però un nuovo elemento. Il nostro esercito che era esausto all'indomani delle guerre del 1912 e del 1913, è ora ricostituito, più forte di prima, con ufficiali giovani, attivi e pieni di fede e colla esperienza della guerra. Con siffatto esercito siamo pronti a qualunque eventualità.

PARIGI, 19. — All'indomani dell'intervista del Pontefice pubblicata da Latapié sulla *Liberté* il cardinale Amette scrisse al Papa esprimendo l'emozione prodotta in Francia.

La *Croix* pubblica oggi la risposta autografa del Pontefice la quale dice:

Rifiutiamo ogni autorità a Latapié, che non riprodusse nel suo articolo nè il nostro pensiero nè la nostra parola e pubblicò senza revisione o nostra autorizzazione, malgrado la promessa fatta. Il nostro vero pensiero deve essere tratto dagli atti ufficiali della Santa Sede pubblicati e non da racconti o relazioni private.

Il Papa allega alla lettera come documenti esprimenti ufficialmente il suo pensiero:

1° le dichiarazioni fatte dal cardinale segretario di Stato al *Corriere d'Italia*;

2° le lettere dello stesso personaggio al ministro del Belgio presso il Vaticano, documenti già conosciuti;

3° una lettera dello stesso cardinale al ministro d'Inghilterra la quale afferma che il Pontefice non si è pronunciato contro la legittimità del blocco della Germania e non l'ha condannato come contrario alle leggi divine ed umane.

NEW YORK, 19. — L'indignazione causata negli Stati Uniti dal tentativo di un sottomarino tedesco di silurare il piroscafo *Orduna*, della Compagnia Cunard, che aveva a bordo 227 passeggeri tra cui numerosi americani, aumenta non soltanto in causa del fatto che, come pel *Lusitania*, nessun avvertimento fu dato, ma anche perchè il bastimento tornava in America e per conseguenza nessuna delle scuse messe avanti pel caso del *Lusitania* sarà valevole in questo caso.

I giornali dichiarano che la Germania dimostrò nuovamente la determinazione di ignorare le restrizioni imposte insieme dalle convenzioni internazionali e dalle considerazioni umanitarie e obbligherà Wilson a trattarla senza indulgenza e senza debolezza.

L'*Evening Post* di New York dice: La contestazione tra la Germania e gli Stati Uniti è una contestazione fra la legalità e l'illegalità.

Il *World* dichiara che se l'attacco fu premeditato aumenterà grandemente le difficoltà dell'accordo colla Germania. Aggiunge che, qualunque fosse il carico e la destinazione dell'*Orduna*, questo bastimento aveva diritto all'avvertimento conformemente alle convenzioni internazionali e, se non si ottemperò a questa formalità a suo riguardo, l'attacco fu illegale e perciò ingiustificabile.

Il *Public Ledger* di Filadelfia scrive:

« Questo non è un atto che possa chiamarsi un disgraziato accidente.

Nessuna delle scuse già affacciate dai tedeschi pei loro atti di pirateria potrebbe ammettersi questa volta ».

Anche se i tedeschi si mostreranno proclivi a confessare l'azione del comandante del sottomarino, ciò non avrà alcun valore. La sola conclusione da dedurre è che la Germania rifiuta di cessare la guerra dei sottomarini e perfino di renderla meno inumana. Le note del Governo degli Stati Uniti potevano anche essere risparmiate. Il punto di diritto fra la Germania e gli Stati Uniti rimane perciò quale era al principio della divergenza ed è un punto che tocca il nostro onore, la nostra prosperità e perfino la nostra sicurezza.

Il *Republic* di Saint Louis dice che il caso presenta sotto le sue forme più tipiche gli aspetti della guerra navale, mediante i sottomarini contro cui gli Stati Uniti hanno così vigorosamente protestato.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*